



Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
U.O.C. ASSETTO TERRITORIALE

**Processo di valutazione integrata
ai sensi del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R**

– Documento di valutazione – Fase della valutazione intermedia –

“PIANO O PROGRAMMA” OGGETTO DI VALUTAZIONE:

Variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico finalizzata all’ampliamento dell’area di coltivazione della cava di pietra arenaria ubicata a Santa Brigida.

PROVVEDIMENTO CON CUI E’ STATO AVVIATO IL PROCEDIMENTO SUDDETTO:

Deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 23.10.2007.

PROVVEDIMENTO CON CUI E’ STATO AVVIATO IL PROCESSO DI VALUTAZIONE:

- FASE INIZIALE:

Direttiva della Giunta Municipale n.248 del 16.12.2008

- FASE INTERMEDIA:

Direttiva della Giunta Municipale n.6 del 20.1.2009

Progettista e Responsabile del procedimento:

Ing. Alessandro Degl’Innocenti

Collaboratori:

Dott. Riccardo Maurri

Geom. Silvia Rogai

INDICE:

INTRODUZIONE	3
A) QUADRI CONOSCITIVI ANALITICI SPECIFICI, DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI, AZIONI PER CONSEGUIRLI CON LE POSSIBILI ALTERNATIVE E INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI	7
<i>Quadro conoscitivo analitico.....</i>	<i>7</i>
<i>Definizione degli obiettivi specifici.....</i>	<i>10</i>
<i>Azioni per conseguire gli obiettivi, con le possibili alternative, e individuazione degli indicatori</i>	<i>10</i>
B) LA COERENZA INTERNA	20
C) LA COERENZA ESTERNA.....	21
D) LA PROBABILITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE	23
E) LA VALUTAZIONE IN MODO INTEGRATO DEGLI EFFETTI ATTESI	23
F) LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE AZIONI AI FINI DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI.....	25

Introduzione

Con riferimento al regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R, nonché al regolamento comunale sulla partecipazione nei processi di valutazione integrata approvato con deliberazione C.C. n.96 del 30.9.2008, si riporta di seguito l'elaborazione compiuta nella relativa fase della valutazione, al fine di:

- rendere esplicito e percorribile il processo di formazione delle scelte;
- rappresentare le coerenze del “piano o programma”, fra le sue componenti interne e verso l'esterno;
- orientare il monitoraggio del “piano o programma”.

Dopo una premessa che riassume il percorso logico compiuto fino alla conclusione della fase di valutazione iniziale, si riportano le elaborazioni pertinenti alla fase di valutazione intermedia secondo l'articolazione di cui all'art.7 del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R.

Premesso:

- che in località Santa Brigida è attualmente in corso l'attività estrattiva di pietra arenaria su un'area di circa 2 ettari per l'estrazione di circa 10.000 mc di materiale ornamentale, come da autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di coltivazione n.21 dell'11.2.2002 rilasciata ai sensi della LR 78/1998 (avente scadenza 11.2.2010);
- che in data 1.8.2007 prot.24952, il Consorzio Pietra di Santa Brigida, in qualità di intestatario della suddetta autorizzazione, ha chiesto di ampliare l'attuale area di coltivazione per circa 1,5 ettari ed in direzione nord-ovest rispetto a questa, essendo quasi giunto a conclusione il piano di coltivazione in essere e, per motivi di spazio di esercizio, non potendo sfruttare ulteriormente la risorsa estraendola in profondità;
- che qualsiasi ampliamento dell'area di cui sopra è subordinato alla verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio vigenti;
- che con Deliberazione C.C. n.66 del 27.4.2004 è stato approvato il Piano Strutturale di cui all'art.53 LR 1/2005, nel quale l'attuale area di coltivazione risulta attribuita al sistema insediativo – subsistema a organizzazione morfologica da trasformare, mentre l'area per cui è proposto l'ampliamento risulta attribuita al sistema del territorio rurale e aperto, che non contempla la possibilità di effettuare l'attività estrattiva (Fig.1);
- che con Deliberazione C.C. n.154 del 29.12.2005 è stato approvato il Regolamento Urbanistico di cui all'art.55 LR 1/2005, nel quale l'attuale area di coltivazione è attribuita al sistema insediativo – insediamento urbano recente prevalentemente produttivo, mentre l'area per cui è proposto l'ampliamento risulta attribuita al sistema del territorio rurale e aperto, che non contempla la possibilità di effettuare l'attività estrattiva (Fig.2 e 3);
- che in relazione alla suddetta proposta di ampliamento la Giunta Comunale, con direttiva n.235 del 4.10.2007, ha espresso la volontà di avviare un procedimento di variante sia al piano strutturale che al regolamento urbanistico al fine di iniziare un processo di valutazione degli effetti che l'ampliamento dell'area estrattiva potrebbe determinare sulle risorse del nostro territorio;

Fig. 1. Piano strutturale




Fig. 2. Regolamento urbanistico – sistema del territorio rurale e aperto





Fig. 3. Regolamento urbanistico – sistema insediativo



- che al fine di verificare la fattibilità e la sostenibilità di quanto sopra descritto è necessario avviare un processo di valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana, ai sensi del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R;
- che lo strumento per avviare questo processo di valutazione è costituito dall'atto di avvio del procedimento di formazione di una variante al piano strutturale, previsto dall'art.15 LR 1/2005, nel corso del quale si possa eventualmente concludere anche un accordo di pianificazione con Regione e Provincia, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 LR 1/2005, dovendo necessariamente verificare la coerenza anche con i rispettivi strumenti di pianificazione e piani di settore;
- che con deliberazione C.C. n.117 del 23.10.2007 è stato deciso di avviare il procedimento di formazione della variante al piano strutturale e del regolamento urbanistico in oggetto;
- che con Direttiva G.M. n.248 del 16.12.2008 è stato avviato il processo di valutazione integrata – fase iniziale, attivato mediante pubblicazione per 30 giorni, dal 19.12.2008 al 18.1.2009, dell'avviso previsto dall'art.8 del regolamento comunale sulla partecipazione nei processi di valutazione integrata approvato con deliberazione C.C. n.96 del 30.9.2008 nonché del relativo documento di valutazione iniziale, al fine di garantire la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa;
- che con il decorso dei 30 giorni suddetti si è conclusa la fase iniziale e si è aperta la fase intermedia della valutazione, di cui il presente documento ne costituisce parte integrante;

si riportano le elaborazioni che seguono, relative alla fase della valutazione intermedia, che saranno messe a disposizione delle autorità e del pubblico come stabilito dall'art.7.2 lett.a) del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R (pubblicazione sul sito web del Comune e deposito presso la Segreteria Generale), al fine di acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi.

Come stabilito dall'art.5 del regolamento comunale sulla partecipazione nei processi di valutazione integrata approvato con deliberazione C.C. n.96 del 30.9.2008, e come indicato dalla Direttiva G.M. con la quale è stata avviata la presente fase di valutazione intermedia, per presentare i suddetti pareri, segnalazioni, proposte o contributi verrà assegnato un termine di 15 giorni decorrenti dall'inoltro della comunicazione ai seguenti soggetti da coinvolgere nella valutazione:

- Parti sociali e associazioni ambientaliste iscritte nell'apposito Albo comunale, o comunque che abbiano manifestato interesse ad essere coinvolte nel presente processo di valutazione;
- Soggetti istituzionali interni (Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali);
- Soggetti istituzionali esterni, individuati nel seguente elenco in relazione allo specifico ambito tematico e/o territoriale oggetto del presente processo di valutazione:
 - Regione Toscana (il cui parere sarà successivamente richiesto anche ai sensi dell'art.15.3 LR 1/2005);
 - Provincia di Firenze (il cui parere sarà successivamente richiesto anche ai sensi dell'art.15.3 LR 1/2005);
 - Ufficio tecnico regionale del Genio Civile (il cui parere sarà successivamente richiesto anche ai sensi dell'art.15.3 LR 1/2005);
 - Azienda sanitaria locale;
 - A.R.P.A.T. (Dipartimento provinciale);
 - Autorità di bacino del fiume Arno;
 - Comunità Montana Montagna Fiorentina;
 - Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici;
 - Soprintendenza Archeologica.

Come stabilito dall'art.6 del regolamento comunale sulla partecipazione nei processi di valutazione integrata approvato con deliberazione C.C. n.96 del 30.9.2008, conclusa la fase di confronto di cui sopra sarà elaborata la relazione di sintesi di cui all'art.10 del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R , che sarà messa a disposizione degli stessi soggetti sopra individuati. Tali soggetti avranno l'opportunità di esprimere un proprio parere entro i 10 giorni successivi.

a) quadri conoscitivi analitici specifici, definizione degli obiettivi specifici, azioni per conseguirli con le possibili alternative e individuazione degli indicatori

Quadro conoscitivo analitico

Il quadro conoscitivo di riferimento, che in qualche misura comprende anche l'accertamento dello stato delle risorse interessate, è costituito dagli strumenti di pianificazione a tutti i livelli, dunque il PS comunale, il PTC provinciale e il PIT regionale, oltre che da tutti i piani di settore che interessano il tema e l'ambito territoriale trattato, come l'ANPIL comunale, il SIR e il PRAER regionali, il PAERP provinciale (in corso di formazione).

Per la natura stessa dell'obiettivo, localizzato sulla realtà territoriale di Santa Brigida e strettamente legato all'attività estrattiva attualmente in essere, non avrebbe alcun senso estendere lo studio e le ricerche all'interezza del nostro territorio. Dunque le ulteriori ricerche da svolgere potranno essere di tipo localizzato. Per questo motivo, e considerata anche la particolare complessità della decisione da assumere, che non può prescindere dalla conoscenza e valutazione di un progetto di trasformazione già piuttosto dettagliato e legato all'attività estrattiva in essere, si ritiene che lo strumento del piano attuativo di iniziativa privata possa essere lo strumento appropriato per governare l'intera azione di trasformazione. Si riserva dunque al promotore del piano attuativo un ruolo determinante nello svolgimento delle ulteriori ricerche di dettaglio e nella effettuazione della valutazione integrata di tutti gli effetti attesi.

In questo caso il processo di valutazione degli effetti può convenientemente essere messo in atto e gestito dal comune e dagli altri enti interessati sulla base di una effettiva proposta di trasformazione che il soggetto privato ha presentato in data 26.6.2008 prot.21692 ad integrazione della proposta preliminare dell'1.8.2007, svolgendo le ulteriori e necessarie ricerche di dettaglio sullo stato delle risorse interessate. La convenienza consisterebbe nel fatto che le medesime valutazioni effettuate in relazione alla suddetta proposta di trasformazione, che poi si tradurranno in un piano attuativo, serviranno anche per decidere in relazione alle scelte di piano strutturale e di regolamento urbanistico. Questa contestualità di valutazione si potrebbe convenientemente tradurre anche in una contestualità di decisione, che gli artt. 65 comma 4 e 69 comma 7 della LR 1/2005 espressamente prevedono quando si renda necessario, come sarebbe nel caso in esame, adottare un piano attuativo non conforme al piano strutturale.

Oggetto della presente valutazione sono dunque la variante al piano strutturale e la variante al regolamento urbanistico, che assumono la suddetta proposta di trasformazione tra gli elaborati progettuali di supporto alle varianti stesse.

Per quanto riguarda in particolare il quadro conoscitivo analitico questo è costituito proprio da alcuni degli elaborati costituenti la suddetta proposta di trasformazione. Detti elaborati, opportunamente valutati e condivisi dall'Amministrazione Comunale, verranno assunti come elaborati progettuali di supporto alle varianti stesse e, allegati alla deliberazione di adozione delle varianti, costituiranno aggiornamento del quadro conoscitivo sia del piano strutturale che del regolamento urbanistico.

Altri elaborati costituenti la suddetta proposta di trasformazione si connotano invece già come elaborati costitutivi delle varianti stesse. Detti elaborati, opportunamente valutati e condivisi nonché da sottoscrivere anche da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di adozione, saranno ovviamente anch'essi allegati alla deliberazione di adozione delle varianti.

Il complesso di elaborati costituenti la suddetta proposta di trasformazione è stato commissionato ai vari professionisti direttamente dai soggetti proprietari delle aree interessate dalla variante e sono stati redatti nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione C.C. n.117 del 23.10.2007 con la quale fu avviato il procedimento di formazione della variante e furono definiti dall'Amministrazione Comunale gli obiettivi, le azioni conseguenti, i criteri generali per la valutazione degli effetti ambientali e territoriali attesi, il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.

Di seguito si riporta una sintesi dell'elenco degli elaborati costituenti la proposta di trasformazione che il soggetto privato ha presentato in data 26.6.2008 prot.21692:

Elaborati assunti come elaborati di supporto alla variante			Elaborati che si connotano come già costitutivi della variante
Materia affrontata	Autore	Elaborati (sigla)	
PAESAGGIO	AREA Architetture Studio Associato	- Relazione paesaggistica (R-P) - n°9 tavole (da 01-P a 09-P)	
GEOLOGIA	S.T.G. Studio Tecnico Geologico	- Relazione geologico-tecnica (R-G) - n°12 tavole (da 01-G a 12-G)	
GEOLOGIA	S.T.G. Studio Tecnico Geologico	- Relazione geologico tecnica di supporto alla variante (RV-G) - Elaborati geologico-tecnici di supporto alla variante (AV-G)	x
ACUSTICA	pH srl	- Valutazione previsionale di impatto acustico (R1-A) - Planimetria generale (01-A)	
NATURA E AMBIENTE IN GENERALE	NEMO srl	- Rapporto Ambientale (R1-N) - Studio di incidenza (R2-N) - Carta della vegetazione (01-N)	x

Le analisi condotte con riferimento a ciascuna materia affrontata trovano una loro sintesi nel Rapporto Ambientale (R1-N) ed in particolare nel paragrafo 2-Caratterizzazione dell'ambiente, in cui viene descritto lo stato attuale prendendo in esame tutte le componenti/sistemi ambientali (suolo e sottosuolo, qualità dell'area e rumore, salute umana, biodiversità, vegetazione, flora e fauna, paesaggio, aspetti socioeconomici e culturali, acque, energia, rifiuti).

Per l'analisi dello stato attuale, che non ha fatto emergere particolari condizioni negative, si fa diretto rinvio al suddetto Rapporto Ambientale, il quale viene condiviso pienamente dalla presente relazione di valutazione.

Inoltre, sempre per quel riguarda il quadro conoscitivo, questo è meritevole di ulteriore approfondimento in relazione alla implementazione della disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale che la Toscana sta portando a compimento e come risulta dall'ultima bozza del 20.11.2008 reperibile sul sito internet della Regione. Il PIT è ovviamente preso in considerazione anche nell'elaborato della Relazione paesaggistica (R-P), pag.12, datata giugno 2008 e le novità introdotte rispetto a quella data riguardano sia la disciplina generale sia i contenuti delle schede di paesaggio riferite all'Ambito n°16 – Area fiorentina.

Nel confermare quanto già indicato nella suddetta Relazione paesaggistica, cioè che l'area di cava di Santa Brigida, per la sua modesta dimensione e per la sua unicità all'interno del sistema dell'area fiorentina, non costituisce elemento di caratterizzazione paesaggistica e pertanto neppure all'interno del PIT in aggiornamento vengono date indicazioni e indirizzi in relazione all'attività

estrattiva in atto, si riportano le seguenti indicazioni di carattere generale contenute nel PIT in aggiornamento:

- L'area oggetto della presente valutazione, con riferimento all'art.2 D.Lgs.42/2004, è interessata dalla presenza di beni paesaggistici. In particolare trattasi di un' "area tutelata per legge" di cui all'art.142, comma 1, lett.g) ed m), del D.Lgs.42/2004 quale "area boscata" e quale "zona di interesse archeologico". In attesa che il piano paesaggistico regionale venga approvato, per la individuazione delle "zone di interesse archeologico" si fa riferimento alla ricognizione contenuta nella deliberazione del Consiglio Regionale n.286/1988, in attuazione della L.431/85, e poi riproposta sia nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze del 1998 che nella Tavola 1.1 del nostro Piano Strutturale del 2004. In particolare l'area appartiene ad una vasta zona di interesse archeologico comprendente le loc. S.Brigida, Madonna del Sasso, Lubaco e Podere Ginestreto, classificata quale "insediamento medievale - ritrovamento di età romana" e distinta col n°34.4 nel repertorio delle aree e manufatti di interesse archeologico del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
- Per le "aree boscate", in estrema sintesi, il PIT dispone: "gli strumenti della pianificazione ne tutelano il valore paesistico, estetico, percettivo, monumentale e salvaguardano gli ecosistemi che le compongono oltre alla loro funzionalità idrogeologica" (cfr art.33 ter, comma 4, della disciplina). Una esaustiva analisi della risorsa è contenuta nel Rapporto Ambientale (R1-N), dal quale emerge che l'area boscata a monte dell'attuale fronte di cava è prevalentemente costituita da boschi a dominanza di cerro e da rimboschimenti di conifere (pino nero);
- Per le "aree di interesse archeologico" il PIT dispone: "al fine di tutelarne il valore storico-testimoniale la pianificazione comunale individua i luoghi e le testimonianze archeologiche recependo i riconoscimenti delle competenti soprintendenze, e definisce gli ambiti di specifico rispetto unitamente alle trasformazioni compatibili all'interno dei medesimi e alle misure di ripristino e valorizzazione" (cfr art.33 quinquies della disciplina). Si fa tuttavia presente che l'area oggetto di valutazione non risulta interessata da alcun elemento tra quelli individuati sulla Carta archeologica del territorio, riportata al paragrafo 8.1.4 della relazione generale del piano strutturale vigente;
- Per quanto riguarda i caratteri di paesaggio dell'ambito n°16 – Area fiorentina, questi sono schematizzati nella "Sezione 1 – Riconoscimento dei caratteri strutturali", nella "Sezione 2 – Riconoscimento dei valori" e nella "Sezione 3 – Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie";
- Nella Sezione 2, tra gli elementi costitutivi naturali, è riconosciuto valore estetico-percettivo all'intera area del SIR 43, Poggio Ripaghera – Santa Brigida, e nella Sezione 3, tra le azioni prioritarie, è indicato che la pianificazione comunale, nella gestione delle trasformazioni interessanti il SIR, assicura l'applicazione delle "Principali misure di conservazione" indicate nella DGR 644/2004. Il tema della relazione con il SIR è ampiamente affrontato nell'elaborato della Valutazione di Incidenza (R2-N), a cui si fa diretto rinvio.
- Nella Sezione 3, tra gli obiettivi di qualità, è indicato il recupero e la riqualificazione dei valori naturalistici compromessi dalle attività estrattive, mentre tra le azioni prioritarie è indicato che la Provincia, nel proprio PAERP, "effettua una valutazione di compatibilità paesaggistica per l'individuazione dei siti di escavazione e delle relative modalità di coltivazione, rispetto ad un ambito da individuare assai più vasto di quello direttamente interessato o collegato all'attività, che tiene conto della percezione visuale dell'area di scavo

e prescrive tecniche di coltivazione adeguate al contesto, ai tempi, al materiale coltivato.” Il tema della compatibilità paesaggistica è stato ampiamente affrontato nell’elaborato della Relazione paesaggistica (R-P), a cui si fa diretto rinvio.

Infine, sempre in tema di Paesaggio e sempre con riferimento al PIT, si fa presente che nel momento in cui la proposta di trasformazione presentata dal soggetto privato verrà tradotta in un piano attuativo, si renderà applicabile l’articolo 36, comma 2, della disciplina del PIT, il quale prevede l’obbligo della conferenza di servizi Comune-Regione-Soprintendenza allo scopo di verificare in via preliminare l’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica dei piani attuativi. Questa è una delle ragioni, come verrà illustrato in seguito, che ha condotto a imporre l’obbligo del piano attuativo come strumento di attuazione della presente variante, anziché ricorrere al solo strumento diretto dell’autorizzazione alla coltivazione di cui alla LR 78/1998.

Definizione degli obiettivi specifici

L’obiettivo generale che l’amministrazione comunale si prefigge è rappresentato dallo sviluppo dell’attività estrattiva di materiale lapideo ornamentale, attività che storicamente connota la realtà economica, sociale e culturale di Santa Brigida, oltre a rivestire un ruolo determinante per quanto riguarda il restauro dei monumenti fiorentini, trattandosi di una pietra arenaria di altissima qualità che più di altre è affine alla pietra serena fiorentina, le cui cave di origine sono da tempo chiuse.

Gli obiettivi specifici sono invece rappresentati dagli “Obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale” pertinenti, individuati, per ciascuna componente/sistema ambientale, nell’elaborato Rapporto Ambientale (R1-N), i quali vengono condivisi pienamente dalla presente relazione di valutazione.

Essi sono:

- Prevenire il rischio idrogeologico e evitare fenomeni di dissesto;
- Prevenire/limitare inquinamenti di suolo e sottosuolo;
- Mantenimento di un buono stato di qualità dell’aria (sostanze inquinanti ed inquinamento acustico);
- Mantenimento della biodiversità presente;
- Tutela del paesaggio;
- Tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee e risparmio della risorsa idrica;
- Razionalizzazione e riduzione dei consumi;
- Riduzione della produzione di rifiuti, aumento di raccolta differenziata e riciclo;

Azioni per conseguire gli obiettivi, con le possibili alternative, e individuazione degli indicatori

L’azione per conseguire l’obiettivo generale è rappresentata dall’ampliamento dell’attuale area per attività estrattiva, cioè interessando l’unico ambito territoriale del nostro comune in cui è presente la risorsa lapidea funzionale all’obiettivo prefissato. Trattasi infatti di un sito estrattivo già censito nella carta delle “Risorse” del PRAE e riconfermato, seppur con diverso perimetro, tra le risorse per il settore dei materiali ornamentali del Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) approvato con deliberazione C.R. n.27 del 27.2.2007.

Le azioni da compiere attraverso la variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico sono la perimetrazione di un'area da destinare all'attività estrattiva di pietra ornamentale, rispettivamente sulla tavola 11.1 e sulle tavole d1 e d3, con la stesura di una specifica normativa ad integrazione delle norme sia del vigente piano strutturale che del vigente regolamento urbanistico. Il tutto in ottemperanza alle istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale in materia di cave e torbiere, approvate con DPGR 23.2.2007, n.10/R.


PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

I contenuti dei piani strutturali in materia di cave sono definiti dall'art.4 delle istruzioni tecniche regionali DPGR 10/R/2007, il quale dispone che il piano strutturale tiene conto degli indirizzi contenuti nel PAERP provinciale e si adegua alle prescrizioni localizzative in esso contenute.

In assenza del suddetto piano, nel localizzare l'area destinata all'attività estrattiva non si può che far riferimento alla perimetrazione del PRAE del 1995, ancora oggi efficace. Dunque viene qui proposta la perimetrazione di un'area interamente inclusa nel suddetto perimetro nonché includente a sua volta l'attuale area di escavazione.

L'area destinata all'attività estrattiva viene individuata sulla tavola 11.1 del piano strutturale, intitolata "sistemi, sottosistemi e altri elementi del territorio", per una superficie complessiva pari a 3,4 ettari (Fig.4).

Fig. 4. Piano strutturale - VARIANTE



Nel vigente piano strutturale sono individuati i seguenti due grandi sistemi strutturanti il territorio:

- i sistemi ambientali, disciplinati dal Titolo I delle relative norme, articolati in relazione alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche del territorio stesso;
- i sistemi territoriali, disciplinati dal Titolo II delle relative norme, articolati in Sistema del territorio rurale e aperto, in Sistema insediativo, in Sistema infrastrutturale e in Altri elementi territoriali di particolare interesse culturale.

L'attuale area di escavazione di Santa Brigida (unica cava attiva nel Comune) fu attribuita al Sistema insediativo, in particolare al Subsistema a organizzazione morfologica da trasformare, disciplinato dall'art.17 delle relative norme. Inoltre risulta censita tra le "Aree critiche" di cui al paragrafo 8.5 della relazione generale, in qualità di Cava attiva, che però non ha trovato una corrispondente disciplina nelle norme del piano.

In considerazione del fatto che le istruzioni regionali stabiliscono il principio secondo il quale la destinazione ad attività estrattiva di un'area deve essere assunta quale destinazione transitoria, dovendo necessariamente assumere, alla fine del processo di coltivazione e dopo la sua risistemazione ambientale e funzionale, una destinazione diversa, la presente variante propone l'introduzione di un nuovo sistema territoriale, trasversale rispetto agli altri sistemi territoriali sinora proposti dal vigente piano strutturale.

Dunque viene scelto di attribuire l'intera area ad un apposito sistema territoriale, denominato "Sistema funzionale delle attività estrattive", agganciandovi una disciplina di carattere generale che vuol significare come questo sistema debba essere considerato trasversalmente sia al Sistema del territorio rurale e aperto, sia al Sistema insediativo, le cui rispettive discipline continuano a valere in attesa che entri in vigore l'apposita disciplina di regolamento urbanistico riferita all'attività estrattiva. Inoltre riprenderanno a valere una volta terminata la risistemazione ambientale e funzionale.

L'area destinata all'attività estrattiva comprende al suo interno due diversi sistemi in cui è articolato il Sistema territoriale. Essi sono il Sistema insediativo-Subsistema a organizzazione morfologica da trasformare, per quanto riguarda l'attuale area di escavazione, e il Sistema del territorio rurale e aperto-Subsistema dei rilievi submontani, per quanto riguarda l'area di ampliamento.

La nuova norma qui proposta sfrutta questa articolazione per dettare un indirizzo ben preciso, ovvero che gli impianti di prima o seconda lavorazione ad esclusivo servizio della cava debbano essere localizzati interamente ed esclusivamente all'interno dell'attuale Sistema insediativo-Subsistema a organizzazione morfologica da trasformare. Ciò equivale a dire che questi impianti debbano essere mantenuti laddove sono attualmente esistenti. Infatti il piano vigente riconosce l'attuale area di escavazione come un'area avente caratteri di tipo insediativo proprio perché risulta dotata di vari edifici destinati ad impianti di lavorazione della pietra. Inoltre la nuova norma precisa che i nuovi impianti non concorrono alla verifica del dimensionamento di piano, in quanto trattasi di impianti per cui vi è l'obbligo allo smantellamento al termine del processo di coltivazione (cfr DPGR 10/R/2007) e in quanto trattasi di impianti non propriamente riconducibili alle attività produttive a cui il dimensionamento del vigente piano strutturale fa riferimento.

A tal proposito viene ipotizzato il seguente nuovo articolo 23 bis, appartenente ad una Capo autonomo del Titolo II, cioè costituente un autonomo e ulteriore Sistema territoriale:

Capo V.

Il sistema funzionale delle attività estrattive

Articolo 23 bis.

Aree destinate all'attività estrattiva

1. Nelle tavole contrassegnate con 11.1 del presente piano sono indicate le aree destinate all'attività estrattiva di materiali ornamentali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini.
2. All'interno delle aree suddette il regolamento urbanistico definisce in modo integrato, al fine di garantire una efficace riduzione degli effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio:
 - la perimetrazione delle aree da destinare all'attività estrattiva con la individuazione, oltre che della destinazione transitoria ad attività estrattiva, della destinazione finale dell'area di intervento;
 - le modalità di attuazione da applicare nei progetti di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale;
 - i corridoi per la viabilità di collegamento tra l'area di escavazione e la rete infrastrutturale esistente, tenendo conto delle caratteristiche gestionali del sito estrattivo.
3. L'elaborazione del quadro conoscitivo del regolamento urbanistico tiene conto dei contenuti essenziali indicati dal regolamento regionale recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione in materia di cave e torbiere.
4. Il regolamento urbanistico stabilisce le modalità di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale tenendo conto dei criteri e delle finalità indicati dal regolamento regionale recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione in materia di cave e torbiere.
5. Antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina del regolamento urbanistico riferita alle aree destinate all'attività estrattiva si applicano le disposizioni del presente piano relative alle caratteristiche dei sistemi ambientali e dei sistemi territoriali a cui le medesime aree appartengono, le quali riacquisteranno efficacia al termine della risistemazione ambientale e funzionale.
6. All'interno delle aree destinate all'attività estrattiva di cui al presente articolo il regolamento urbanistico può localizzare aree da destinare ad impianti di prima o seconda lavorazione ad esclusivo servizio della cava, purché vengano localizzate interamente ed esclusivamente all'interno del subsistema insediativo a organizzazione morfologica da trasformare di cui all'articolo 17 delle presenti norme. Il regolamento urbanistico dispone l'obbligo dello smantellamento di detti impianti al termine dell'attività estrattiva. I suddetti impianti non concorrono alla verifica del dimensionamento di cui alle tabelle poste in calce all'articolo 24 delle presenti norme.
7. Sono fatti salvi i piani di settore regionali e provinciali le cui disposizioni siano divenute efficaci antecedentemente alla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

PROPOSTA DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

I contenuti dei regolamenti urbanistici in materia di cave sono definiti dagli artt. 5-9 delle istruzioni tecniche regionali DPGR 10/R/2007, ai quali la presente variante si attiene.

La variante consiste nell'attribuzione di una disciplina specifica all'area destinata all'attività estrattiva come perimetrata nella variante al piano strutturale e come perimetrata anche sulle tavole di regolamento urbanistico. Per compiere questa operazione la variante si avvale dello strumento dell'"Ambito a progettazione unitaria", già contemplato nel vigente regolamento urbanistico per gestire unitariamente i complessi interventi di trasformazione, sia che ricadano nel Sistema del territorio rurale e aperto, sia che ricadano nel Sistema insediativo, sia che ricadano, come nella fattispecie, a cavallo di entrambi i due sistemi.

Gli “Ambiti a progettazione unitaria” sono infatti assoggettati ad una disciplina generale contenuta in un’autonoma Parte delle norme (Parte IV. Attuazione) e in un autonomo titolo di questa parte (Titolo IV. Ambiti a progettazione unitaria). Inoltre questa disciplina generale, costituita dal solo articolo 60, rimanda ad una disciplina specifica costituita da varie Schede Norma, raccolte nell’Appendice 2 alle norme e riferite ciascuna ad un singolo ambito territoriale.


La sigla riportata sulle tavole di regolamento urbanistico si riferisce dunque alla specifica Scheda Norma. L’area destinata all’attività estrattiva in oggetto è stata attribuita all’Ambito a progettazione unitaria “SB6 – Cava di S.Brigida” (Fig.5).

In Fig.5 è anche rappresentato un ambito attribuito ai “Corridoi infrastrutturali” di cui all’art.54 delle norme. Questo ambito fu localizzato dal regolamento urbanistico del 2005, ancorché non fosse ancora in agenda l’ampliamento della cava, con lo scopo di creare una viabilità di accesso alla cava attuale alternativa a quella di via del Cimitero, che aveva creato non pochi problemi per il transito dei mezzi pesanti all’interno del centro abitato e lungo una strada dall’elevata pendenza.

Tuttavia, di questa nuova viabilità fu realizzato soltanto il tratto che conduce alla località Le Lucole, peraltro utilizzando tracciati esistenti, ma non anche l’ultimo tratto (quello più occidentale) che circuirebbe Le Lucole e che, sboccando direttamente sulla strada comunale di via delle Lucole, costituirebbe l’alternativa alla via del Sasso, molto stretta e dall’elevata pendenza.

La presente variante non soltanto conferma questo corridoio, subordinando l’attività estrattiva alla realizzazione dell’intero tracciato stradale, ma ne estende l’ampiezza della sua estremità occidentale in modo da non precludere tracciati con pendenze più moderate, con maggior sicurezza all’intersezione e anche un miglior inserimento paesaggistico (Fig.5). Tema questo che dovrà essere affrontato dal piano attuativo, alla formazione del quale è subordinata l’attuazione della presente variante.

Fig. 5. Regolamento urbanistico – sistema del territorio rurale e aperto - VARIANTE



Per quanto riguarda la disciplina generale la variante apporta soltanto alcune specificazioni e correzioni di errori materiali. A tal proposito viene ipotizzata la seguente nuova formulazione dell'articolo 60 delle norme del regolamento urbanistico, in cui sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente:

Parte IV. ATTUAZIONE

Titolo IV. Ambiti a progettazione unitaria

Articolo 60 – *Trasformazioni e relative direttive*

1. Negli ambiti assoggettati a progettazione unitaria è prevista la trasformazione dell'assetto presente, attraverso nuove urbanizzazioni ed edificazioni, ristrutturazioni urbanistiche operate attraverso la demolizione e ricostruzione, totale o parziale, degli edifici esistenti, risistemazioni delle dotazioni di spazi per servizi pubblici o a uso collettivo. Per quanto riguarda gli ambiti specificatamente destinati all'attività estrattiva è prevista la trasformazione dell'assetto presente ai soli fini dell'attuazione di progetti di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale.

2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformità alla disciplina dettata da piani attuativi, oppure da progetti unitari di opere pubbliche allorché si riferiscano esclusivamente ad attrezzature pubbliche e/o per l'uso collettivo, ognuno dei quali deve essere riferito all'interesse di uno degli ambiti definiti dal presente regolamento urbanistico, anche laddove detti ambiti siano suddivisi in più comparti, e rispettare le direttive dettate dalla scheda che a esso si riferisce, compresa nell'Appendice 2 delle presenti norme, la quale definisce altresì la gamma delle utilizzazioni compatibili nello specifico ambito.

3. Antecedentemente all'entrata in vigore dei piani attuativi, ferme restando le eventuali specifiche indicazioni delle relative schede comprese nell'Appendice 2 delle presenti norme, sono ammissibili:

- l'esercizio delle attività selvicolturali e di pascolo;

- l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo;

- l'esercizio dell'attività estrattiva eventualmente già autorizzata;


- le trasformazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;

- le trasformazioni volte a realizzare, o a modificare, infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili.

4. I piani attuativi, anche sulla base delle relative indicazioni date dalle schede comprese nell'Appendice 2 delle presenti norme, stabiliscono, con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo, del sistema del territorio rurale e aperto, del sistema delle infrastrutture per la mobilità nonché delle destinazioni d'uso vincolanti di cui al presente Titolo alle presenti norme, la classificazione degli ambiti interessati a seguito dell'integrale realizzazione delle trasformazioni disciplinate dai medesimi piani attuativi.

Anche sulla tavola di regolamento urbanistico riferita al sistema insediativo è stata effettuata la medesima perimetrazione, sempre attribuita al medesimo Ambito a progettazione unitaria "SB6 – Cava di S.Brigida". Tuttavia questa volta, avvalendosi della possibilità offerta dal sopra riportato articolo 60, comma 2, l'ambito è stato suddiviso in più comparti per meglio calibrare la relativa disciplina specifica (Fig.6).

Fig. 6. Regolamento urbanistico – sistema insediativo - VARIANTE



La disciplina specifica dell'Ambito a progettazione unitaria "SB6 – Cava di S.Brigida" è dunque contenuta nella omonima nuova Scheda Norma, nella quale alcune disposizioni fanno specifico riferimento ad uno dei tre Comparti in cui è stato suddiviso l'ambito.

Di seguito si riporta il testo ipotizzato per la nuova Scheda Norma, che illustra le scelte compiute e le disposizioni direttamente precettive a cui si dovranno attenere sia il successivo piano attuativo che i successivi atti amministrativi. In sostanza la Scheda Norma è la trasposizione normativa di tutti gli aspetti considerati nella valutazione e, anche se viene proposta già in questo paragrafo, è il frutto di un processo ciclico che ha affrontato obiettivi, azioni e valutazioni degli effetti nel loro complesso e che ha portato ad un progressivo affinamento (con riformulazioni e adeguamenti) della norma stessa.

Utoe n.1 *Ambito a progettazione unitaria:* **SB6 – Cava di S.Brigida – via del cimitero**

Comparti

L'ambito è composto dai seguenti comparti: SB6-A: Area estrattiva attuale
SB6-B: Area estrattiva in ampliamento
SB6-C: Fascia di mitigazione degli impatti

Principali dati conoscitivi (fonte: cartografia digitale CTR 10k)

Comparto:	SB6-A	SB6-B	SB6-C	Totale
<i>Superficie territoriale:</i>	mq 9.365	mq 16.115	mq 8.520	mq 34.000
<i>Superficie coperta:</i>	mq 415	mq 0	mq 40	mq 455
<i>Volume degli edifici:</i>	mc 1.090	mc 0	mc 70	mc 1.160
<i>Utilizzazione principale:</i>	<i>attività estrattive</i>	<i>connessa con l'agricoltura</i>	<i>connessa con l'agricoltura</i>	

Il nuovo assetto

Descrizione e obiettivi delle trasformazioni:

La trasformazione di questo ambito è finalizzata allo sviluppo dell'attività estrattiva di materiali ornamentali (areanarie) destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini, con relative aree ed attrezzature a supporto dell'attività e nel rispetto dei seguenti obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale:

- Prevenire il rischio idrogeologico e evitare fenomeni di dissesto;
- Prevenire/limitare inquinamenti di suolo e sottosuolo;
- Mantenimento di un buono stato di qualità dell'aria (sostanze inquinanti ed inquinamento acustico);
- Mantenimento della biodiversità presente;
- Tutela del paesaggio, dei valori storico-culturali e socio-economici;
- Tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee e risparmio della risorsa idrica;
- Razionalizzazione e riduzione dei consumi;
- Riduzione della produzione di rifiuti, aumento di raccolta differenziata e riciclo;

Invarianti strutturali:

- impianto di idonea copertura vegetale arborea di alto fusto sulla fascia perimetrale di 10 m internamente all'Ambito SB6;
- creazione, nella parte sud-occidentale del Comparto SB6-C, di un rilevato con impianto di vegetazione arborea e arbustiva per la minimizzazione degli impatti visivi ed acustici;
- realizzazione della viabilità di collegamento tra l'area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata don d1 e d3);
- modificazione del tracciato della strada vicinale del Fornellaccio per farla decorrere esternamente al perimetro della cava;
- divieto di utilizzo di esplosivi;
- adozione di tutte le misure di mitigazione secondo quanto riportato nella sezione "condizioni alle trasformazioni" della presente scheda;
- attuazione, al termine del periodo di coltivazione, del progetto di risistemazione ambientale e funzionale secondo quanto riportato nella sezione "condizioni alle trasformazioni" della presente scheda.

Strumento di attuazione:

Piano attuativo di iniziativa privata (l'attuazione del progetto di risistemazione ambientale e funzionale dovrà essere garantito da una convenzione riportante l'impegno alla costituzione dell'uso pubblico sulle aree che saranno destinate allo scopo dal progetto medesimo).

Inoltre, subordinatamente all'approvazione del piano attuativo e alla sottoscrizione della relativa convenzione, si elencano i seguenti atti amministrativi in ordine di rilascio:

- permesso di costruire per quanto riguarda la realizzazione della viabilità di collegamento tra l'area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata con d1 e d3), conformemente a quanto disposto dall'art.54 delle norme di regolamento urbanistico;
- permesso di costruire per quanto riguarda la modifica di tracciato della strada vicinale del Fornellaccio, conformemente a quanto disposto dall'art.52 delle norme di regolamento urbanistico;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, avente una durata massima di 20 anni;
- permesso di costruire per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi edifici da destinare ad impianti di prima o seconda lavorazione ad esclusivo servizio della cava;

Prescrizioni quantitative

- | | |
|---|---|
| 1. Volume massimo di materiale movimentabile (tra copertura, scarto e ornamentale): | mc. 130.000, di cui almeno il 20% di materiale ornamentale
(il rispetto della suddetta percentuale sarà verificato con le modalità e nei tempi che disporrà l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva) |
| 2. Volume massimo di materiale ornamentale estraibile: | mc. 43.000 |
| 3. Edificabilità massima ammessa, previa demolizione di tutti gli edifici esistenti, per edifici da destinare ad impianti di prima o seconda lavorazione e con l'obbligo al loro smantellamento al termine del processo di coltivazione, da localizzare esclusivamente nel Comparto SB6-A e da articolare in un massimo di due edifici: | mc 1.400, espressa in <i>Volume di edificio</i>
mq 400, espressa in <i>Superficie utile lorda</i> |
| 4. Altezza degli edifici (massima): | m. 5,00 |

Utilizzazioni compatibili

8. attività connesse con l'agricoltura

9. attività estrattive (comprese attività di prima e seconda lavorazione ad esclusivo servizio della cava)

Condizioni alle trasformazioni

Fattibilità geologica: si assegna **classe II G e II S di fattibilità**, con le prescrizioni sotto riportate. Per la consultazione della scheda di fattibilità si rinvia agli elaborati geologico-tecnici di supporto alla specifica variante al regolamento urbanistico, datati Giugno 2008 e contraddistinti dai riferimenti “RV-G” e “AV-G” quali elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della medesima specifica variante al regolamento urbanistico (Rif. F9 e F10 degli elaborati costitutivi).

Prescrizioni:

- Si raccomanda di curare, lungo il perimetro dell’area di escavazione, la raccolta ed il convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale ed ipodermico.
- L’intervento risulta attuabile anche secondo quanto stabilito dall’art.11 delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, approvato con DPCM 6.5.2005, per la porzione di area ricadente in classe P.F.3, in quanto trattasi di nuovi interventi diversi da quelli di cui all’art.10, consentiti a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area. Tale parere andrà richiesto dal Comune di Pontassieve alla Autorità di Bacino del Fiume Arno precedentemente al rilascio dell’Autorizzazione alla coltivazione della cava, di cui all’art.12 L.R. 78/1998.

Valutazione ambientale: Per questa valutazione di rinvia al Rapporto Ambientale e allo Studio di Incidenza, di supporto alla specifica variante al regolamento urbanistico, datati Giugno 2008 e contraddistinti dai riferimenti “R1-N” e “R2-N” quali elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della medesima specifica variante al regolamento urbanistico (Rif. G1 e G2 degli elaborati costitutivi).

Prescrizioni:

- La coltivazione dovrà avvenire per fasi secondo l’articolazione indicata al capitolo 3 del Rapporto Ambientale o secondo quanto sarà specificato nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, purché avvenga coerentemente alle motivazioni di ordine paesaggistico e geologico che hanno ispirato la suddetta articolazione. In particolare:
 - nella “Prima fase”, prima di procedere alla coltivazione del Comparto SB6-B, dovrà essere completamente realizzata la viabilità di collegamento tra l’area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata con d1 e d3), dovrà essere completamente realizzata la modifica del tracciato della strada vicinale del Fornellaccio, dovrà essere predisposta, nella parte sud-occidentale del Comparto SB6-C, una zona di accumulo definitivo delle terre di scoperchiatura (sterile più copertura vegetale di circa 8.000 mc) mediante la creazione di un rilevato con impianto di vegetazione arborea e arbustiva per la minimizzazione degli impatti visivi ed acustici, dovrà essere impiantata idonea copertura vegetale arborea di alto fusto sulla fascia perimetrale di 10 m internamente all’Ambito SB6;
 - nella “Terza fase” dovranno essere smantellati tutti gli impianti nonché “rinaturalizzato” il nuovo tratto di strada tra via delle Lucole e via del Sasso, dovrà essere attuato il progetto di risistemazione ambientale e funzionale secondo gli indirizzi contenuti nella Relazione Paesaggistica datata Giugno 2008 e contraddistinta dal riferimento “R-P” quale elaborato allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della specifica variante al regolamento urbanistico.
- Dovranno essere adottate le misure di mitigazione indicate al capitolo 6 del Rapporto Ambientale, le quali dovranno essere tradotte e maggiormente dettagliate nell’apparato normativo e contrattuale del piano attuativo. Esse si articolano nei seguenti tre gruppi:
 1. interventi per la ricomposizione ambientale e inserimento paesaggistico dell’intervento proposto;
 2. interventi di mitigazione in relazione all’impatto acustico e alla dispersione di polveri (sia alla fonte sia lungo il cammino di propagazione);
 3. azioni di controllo in tempo reale (Cisto laurino).

Disciplina della perequazione urbanistica

In presenza di più soggetti aventi titolo i diritti di escavazione sono attribuiti in misura direttamente proporzionale alla *Superficie territoriale* afferente a ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell'Ambito a progettazione unitaria, escludendo dal calcolo le aree di proprietà pubblica.

Sono ripartiti nella stessa misura direttamente proporzionale, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:

- la *Superficie utile lorda* e il *Volume di edificio* edificabili, relativi alle singole utilizzazioni previste nell'Ambito a progettazione unitaria;
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico obbligatorie;
- gli oneri relativi alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle porzioni dell'Ambito a progettazione unitaria che saranno destinate dal piano attuativo ad opere e/o attrezzature pubbliche.

La realizzazione degli interventi previsti nell'Ambito a progettazione unitaria presuppone, ove necessario, la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permuthe o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permuthe o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti.

Indicazioni sulla classificazione dell'ambito a seguito dell'integrale realizzazione delle trasformazioni (destinazione finale dell'area di intervento)

Con riferimento alle articolazioni del sistema del territorio rurale e aperto:

Subsistema dei rilievi submontani

Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo:

Verde pubblico

Non vengono individuate altre possibili azioni alternative. Per quanto riguarda gli indicatori da utilizzare nel sistema di monitoraggio, da definire in sede di relazione di sintesi, saranno utilizzati i medesimi indicatori ambientali utilizzati per la valutazione della variante. Essi sono riportati, organizzati per componenti ambientali, nell'elaborato Rapporto Ambientale (R1-N).

b) la coerenza interna

Il quadro conoscitivo di cui attualmente disponiamo, puntualmente approfondito negli elaborati richiamati dalla presente relazione, non fa emergere profili di incoerenza con l'obiettivo generale di imprimere sviluppo all'attività estrattiva di materiale lapideo ornamentale di Santa Brigida.

Inoltre, la coerenza della variante proposta rispetto agli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale che la stessa variante si è posta, è puntualmente verificata nell'elaborato Rapporto Ambientale (R1-N), paragrafo 5, il quale viene condiviso pienamente dalla presente relazione di valutazione.

c) la coerenza esterna

Per quanto riguarda la coerenza della specifica variante in formazione rispetto ad altri strumenti comunali che interessano lo stesso ambito territoriale (cosiddetta coerenza esterna orizzontale), si rileva quanto segue:

- L'obiettivo generale di imprimere sviluppo all'attività estrattiva di materiale lapideo ornamentale di Santa Brigida è coerente alla strategia del piano strutturale che vuole promuovere quelle attività che storicamente connotano le realtà economiche, sociali e culturali degli attuali sistemi insediativi del nostro territorio.
- Per quanto attiene alla coerenza con altri piani di settore, si rileva l'assenza di un piano comunale che tratti specificamente il tema delle attività estrattive.

Per quanto riguarda la coerenza della specifica variante in formazione rispetto ad altri strumenti di altri soggetti istituzionali che interessano lo stesso ambito territoriale (cosiddetta coerenza esterna verticale), si rileva quanto segue:

- L'obiettivo generale di imprimere sviluppo all'attività estrattiva di materiale lapideo ornamentale di Santa Brigida, come detto, ha anche rilevanza sovracomunale in quanto la medesima attività riveste un ruolo determinante per quanto riguarda il restauro dei monumenti fiorentini, trattandosi di una pietra arenaria di altissima qualità che più di altre è affine alla pietra serena fiorentina, le cui cave di origine sono da tempo chiuse.
- Si ritiene quindi che l'obiettivo sia coerente anche con gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovracomunale, come il Piano di indirizzo territoriale regionale (PIT) o il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC).
- Si ritiene che la variante sia coerente alla disciplina paesaggistica del PIT, in quanto detta norme finalizzate ad assicurare la massima mitigazione degli impatti visivi durante la fase della coltivazione, nonché una adeguata risistemazione ambientale e funzionale del sito al termine della coltivazione.
- Si ritiene che la variante sia coerente con il PTC, in quanto l'area interessata dalla proposta di trasformazione è interamente ricadente tra le "aree di recupero e/o restauro ambientale" di cui all'art.21 delle relative norme di attuazione, individuate nella Carta dello Statuto del Territorio in esatta corrispondenza al sito estrattivo già censito nella carta delle "Risorse" del PRAE regionale del 1995.
- Per quanto attiene alla coerenza con altri piani di settore si rileva che trattasi di una proposta di trasformazione che interessa un sito di importanza comunitaria (SIC) e di importanza regionale (SIR) per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica. In particolare trattasi del sito n°43 – Poggio Ripaghera – Santa Brigida, di cui alla Delib.G.R. 5.7.2004 n.644, nel quale la risorsa principale da tutelare è costituita dalla nota specie vegetale del *cistus laurifolius*. Ciò significa che, oltre alla valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE, deve essere effettuata anche la valutazione di incidenza prevista dall'art.15 LR 56/2000. Questa valutazione è stata regolarmente compiuta e ha fornito esiti positivi, come risulta dall'elaborato Studio di Incidenza (R2-N). Questa valutazione in materia ambientale potrà così essere assunta anche per giudicare la trasformazione coerente con il regolamento ANPIL di cui alla deliberazione CC n.188/97, anch'esso interessante l'area in cui è proposto l'ampliamento della cava.
- Per quanto riguarda i piani di settore sovracomunali in tema di attività estrattive si rileva che trattasi di una proposta di trasformazione che interessa un sito estrattivo già censito nella

carta delle “Risorse” del PRAE del 1995 e riconfermato, seppur con diverso perimetro, tra le risorse per il settore dei materiali ornamentali del “Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili” (PRAER) approvato con deliberazione C.R. n.27 del 27.2.2007. Tuttavia si fa presente che le disposizioni del suddetto PRAER entreranno in vigore soltanto con l’adozione del “Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia” (PAERP), ancora in corso di formazione.

- Anche per quanto riguarda il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, approvato con DPCM 6.5.2005, l’intervento risulta attuabile secondo quanto stabilito dall’art.11 delle relative norme. Infatti, con riferimento alla sola porzione di area ricadente in classe P.F.3, e trattandosi di nuovi interventi diversi da quelli di cui all’art.10, l’intervento è consentito a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area.

Infine, per quanto riguarda la coerenza della specifica variante in formazione rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari, si rileva quanto segue:

- La variante in formazione è stata redatta nel pieno rispetto del principio di sviluppo sostenibile enunciato dalla LR 1/2005, come dimostrato dal complesso di elaborazioni che hanno caratterizzato il processo di valutazione integrata di cui al regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R e del quale la presente relazione è parte integrante.
- La variante in formazione è stata redatta nel pieno rispetto del regolamento regionale 23.2.2007 n.10/R avente ad oggetto le istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere.
- Per quanto riguarda altre disposizioni legislative non direttamente applicabili agli strumenti di pianificazione o agli atti di governo del territorio, come lo è la presente variante e come lo sarà il piano attuativo di iniziativa privata a cui è demandata l’attuazione della stessa, si fa presente che il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione prevista dall’art.12 LR 78/1998 resta subordinato all’acquisizione dei seguenti atti di assenso:
 - Parere dell’Agenzia regionale di Protezione Ambientale Toscana (ARPAT) e dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), come espressamente disposto dall’art.12, comma 1, LR 78/1998;
 - Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico da parte della Provincia di Firenze, come espressamente disposto dall’art.20 LR 78/1998;
 - Parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, relativa Autorizzazione paesaggistica e relativo parere della Soprintendenza ai sensi dell’art.159 D.Lgs 42/2004;
 - Pronuncia di compatibilità ambientale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 5.3 e 12 LR 79/1998, da parte della Comunità Montana Montagna Fiorentina in qualità di soggetto a cui i comuni aderenti hanno affidato la gestione associata in materia di VIA.
 - Parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, per quanto riguarda la porzione ricadente in classe P.F.3 del PAI, come disposto dall’art.11 delle relative norme.

d) la probabilità di realizzazione delle azioni previste

La variante in formazione propone azioni amministrative di tipo normativo, disponendo localizzazioni, quantità e regole, proprio con lo scopo di aumentare la probabilità di realizzazione delle azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.

La probabilità di realizzazione di queste azioni concrete, cioè l'effettiva attivazione del processo di coltivazione, è strettamente legata alle capacità e alle risorse imprenditive dei soggetti privati, che dovranno assumere l'iniziativa in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati.

Il fatto che l'intero processo di valutazione sia stato innescato proprio dall'apporto di proposte e contributi di soggetti esterni che hanno manifestato interesse ad assumere l'iniziativa, con particolare riferimento all'istanza di ampliamento dell'attuale area estrattiva presentata in data 1.8.2007 dal Consorzio Pietra di Santa Brigida, consente di affermare che le azioni previste siano concretamente attuabili e dunque abbiano un'alta probabilità di successo.

Si ritiene così altamente probabile il rilascio della nuova autorizzazione alla coltivazione entro l'anno 2009, con relativo inizio della prima fase di coltivazione (60.000 mc di materiale movimentato in 7 anni), come altrettanto probabile si ritiene la conclusione della seconda fase della coltivazione (70.000 mc di materiale movimentato in 8 anni) nonché la conclusione dell'ultima fase dedicata alla risistemazione ambientale e funzionale (3 anni). Con buona probabilità gli obiettivi prefissati saranno portati a compimento entro 18-20 anni dal rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione (dunque entro l'anno 2027-2029 circa).

e) la valutazione in modo integrato degli effetti attesi

Coerentemente a quanto disposto dal regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R in materia di valutazione integrata, il processo di valutazione fin qui condotto ha compreso:

- la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi dalle azioni previste dalla variante in formazione;
- il rapporto ambientale contenete le informazioni di cui all'allegato 1 della direttiva 2001/42/CE, in quanto la variante, interessando un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), è pure soggetta alla valutazione ambientale di cui alla medesima direttiva europea.

Dette elaborazioni sono state accorpate in un unico documento, costituito dall'elaborato Rapporto Ambientale (R1-N), le cui valutazioni vengono condivise pienamente dalla presente relazione di valutazione.

La valutazione compiuta consiste nell'individuazione, descrizione e valutazione dei possibili effetti significativi delle azioni previste dalla variante in formazione.

La valutazione viene articolata prendendo in esame, ove pertinenti, le componenti/sistemi ambientali riconducibili alle risorse territoriali definite dall'art.3 LR 1/2005.

Per ciascuna componente/sistema ambientale vengono individuati gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale pertinenti e per ciascun obiettivo vengono adottati uno o più indicatori.

A ciascun indicatore è stato assegnato un giudizio sintetico che riassume lo stato attuale della componente/sistema ambientale.

La valutazione degli effetti è sintetizzata dalla tendenza che ciascun indicatore assume a seguito delle azioni previste dalla variante in formazione. Anche questa tendenza è stata espressa con un giudizio sintetico.

Dalla valutazione emerge un giudizio negativo (cioè con progressivo peggioramento nel tempo) riferito all'indicatore denominato "Rispetto dei valori di immissione acustica previsti per l'area dove sono ubicati i ricettori più prossimi (classe III del Piano di Classificazione Acustica Comunale)".

Tuttavia, i possibili effetti ambientali significativi conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti dalla variante risultano nel loro complesso poco significativi.

In relazione alle criticità emerse dalla valutazione, al capitolo 6 del Rapporto Ambientale sono puntualmente elencate tutte le misure di mitigazione, articolate nei seguenti tre gruppi:

- 1. Interventi per la ricomposizione ambientale e inserimento paesaggistico dell'intervento proposto.**
- 2. Interventi di mitigazione in relazione all'impatto acustico e alla dispersione di polveri (sia alla fonte sia lungo il cammino di propagazione).**
- 3. Azione di controllo in tempo reale (Cisto laurino).**

L'obbligo di adozione delle suddette misure di mitigazione è dunque stato imposto nell'apparato normativo della variante, in particolare nella Scheda Norma SB6, come già illustrato al paragrafo a) della presente relazione.

Inoltre, come disposto dall'art.1, comma 3, del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R, il processo di valutazione ha compreso anche gli adempimenti riferiti ai siti di interesse regionale o comunitario, interessando la variante un Sito di Importanza Comunitaria (SIC). A tal proposito è stata effettuata la valutazione di incidenza prevista dall'art.15 LR 56/2000, riportata nell'elaborato Studio di Incidenza (R2-N), le cui valutazioni vengono condivise pienamente dalla presente relazione di valutazione.

Nel suddetto studio l'incidenza complessiva della variante è stata valutata "non incidente" per quanto riguarda gli Habitat, "non significativa se mitigata" per quanto riguarda la Flora, "non significativa" per quanto riguarda la Fauna e "non significativa se mitigata" per quanto riguarda l'Integrità.

Per alcune specie, ed in particolare per *Cistus laurifolius*, sono stati rilevati elementi di criticità che fanno ritenere necessario adottare idonee misure di mitigazione. Tra le diverse misure di mitigazione possibili è proposta una specifica "Azione di controllo in tempo reale", puntualmente descritta al capitolo 12 dell'elaborato Studio di Incidenza (R2-N), riproposta fedelmente tra le misure di mitigazione elencate al capitolo 6 del Rapporto Ambientale e, conseguentemente, richiamata dall'apparato normativo della variante in formazione (Scheda Norma SB6).

Infine, per quanto riguarda la Fattibilità geologica delle trasformazioni previste dalla variante, la scheda di fattibilità contenuta nell'elaborato RV-G assegna classe II G e II S di fattibilità, con la seguente prescrizione, richiamata anche nell'apparato normativo della variante, in particolare nella Scheda Norma SB6, come già illustrato al paragrafo a) della presente relazione:

- **Si raccomanda di curare, lungo il perimetro dell'area di escavazione, la raccolta ed il convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale ed ipodermico.**

f) la valutazione dell'efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi

La variante in formazione propone azioni amministrative di tipo normativo, disponendo localizzazioni, quantità e regole, che sono state valutate come le più efficaci per portare a compimento gli obiettivi prefissati.

In conclusione:

- Viene espresso un giudizio positivo in merito all'efficacia della variante proposta nel suo complesso.
- Viene espresso un giudizio positivo in merito all'efficacia dell'apparato normativo della variante, con particolare riferimento alla Scheda Norma SB6 come già illustrata al paragrafo a) della presente relazione.
- Viene espresso un giudizio positivo in merito all'efficacia delle misure di mitigazione proposte e richiamate nella suddetta Scheda Norma SB6, le quali dovranno essere tradotte e maggiormente dettagliate nell'apparato normativo e contrattuale del piano attuativo, alla formazione del quale è subordinata l'attuazione della presente variante.

Pontassieve, 20.1.2009

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Ing. Alessandro Degl'Innocenti)





Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
U.O.C. ASSETTO TERRITORIALE

**Processo di valutazione integrata
ai sensi del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R**

**– Documento di valutazione – Relazione di sintesi –
(art.16 comma 3 LR 1/2005)**

“PIANO O PROGRAMMA” OGGETTO DI VALUTAZIONE:

Variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico finalizzata all’ampliamento dell’area di coltivazione della cava di pietra arenaria ubicata a Santa Brigida.

PROVVEDIMENTO CON CUI E’ STATO AVVIATO IL PROCEDIMENTO SUDDETTO:

Deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 23.10.2007.

PROVVEDIMENTO CON CUI E’ STATO AVVIATO IL PROCESSO DI VALUTAZIONE:

- **FASE INIZIALE:**
Direttiva della Giunta Municipale n.248 del 16.12.2008
- **FASE INTERMEDIA:**
Direttiva della Giunta Municipale n.7 del 20.1.2009
- **RELAZIONE DI SINTESI:**
*Direttiva della Giunta Municipale n.55 del 17.3.2009**
Direttiva della Giunta Municipale n.80 del 9.4.2009

* Direttiva riferita ad una relazione di sintesi elaborata in versione preliminare per essere trasmessa alle strutture tecniche di Regione e Provincia al fine di concludere la conferenza di servizi ai sensi dell’art.22 comma 1 LR 1/2005.

INDICE:

1. DESCRIZIONE DELLE FASI SVOLTE DEL PROCESSO	28
2. RISULTATI DELLA PARTECIPAZIONE E CONSEGUENTE RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO.....	28
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI TERRITORIALI, AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICHE E SULLA SALUTE UMANA.....	43
4. VERIFICA DI FATTIBILITÀ E DI COERENZA INTERNA E ESTERNA.....	44
5. SISTEMA DI MONITORAGGIO.....	45
6. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, RAPPORTO AMBIENTALE E RELAZIONE DI INCIDENZA.....	45
7. CONCLUSIONI.....	46

Allegati:

- **All. 00.A:** nota e-mail del 27.3.2009, quale contributo pervenuto da parte del Settore Programmazione Forestale della Regione, formulato in data 3.10.2008.
- **All. 00.B:** nota e-mail del 26.3.2009, quale approfondimento in merito alla valutazione di incidenza sulla popolazione di *Cistus laurifolius*, redatto in data 26.3.2009 a cura del Prof. Paolo Grossoni del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Firenze, appositamente incaricato dal Comune di Pontassieve.
- **All. 01:** nota del 3.2.2009 prot.531, quale contributo pervenuto da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.
- **All. 02:** nota e-mail del 6.2.2009 inviata anche per posta ordinaria con nota del 9.2.2009 prot.98464/09, come integrata con nota del 20.2.2009 prot.137379/09, quale contributo pervenuto da parte della Direzione Generale Sviluppo e Territorio della Provincia.
- **All. 03:** provvedimento dell'Autorità Competente in materia di VAS, di attivazione del processo di valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 D.Lgs.152/2006.
- **All. 04:** documento di valutazione intermedia del 20.1.2009.

1. Descrizione delle fasi svolte del processo

A seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 23.10.2007, con cui vennero indicati gli obiettivi dell'amministrazione e avviato il procedimento di variante in oggetto, si è svolto un processo di valutazione che ha visto anche la partecipazione di soggetti esterni al Comune, coinvolti con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento sulla partecipazione nei processi di Valutazione Integrata" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.9.2008. Detto processo si è articolato in due fasi: quella iniziale e quella intermedia.

Con Direttiva GM n.248 del 16.12.2008 è stato avviato il processo di valutazione – FASE INIZIALE, conclusosi al termine del periodo di pubblicazione per 30 giorni dell'apposito avviso, dal 19.12.2008 al 18.1.2009, con il quale le associazioni e le parti sociali sono state invitate a manifestare il proprio interesse ad essere coinvolte nel processo. In risposta all'avviso non è giunta alcuna manifestazione di interesse.

Con Direttiva GM n.7 del 20.1.2009 è stato espresso parere favorevole sul documento di valutazione intermedia (allegato alla presente – All.04), comprensivo dei contenuti del piano in corso di elaborazione e di ogni altro elemento previsto dall'art.7 del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R. Con la medesima Direttiva è stato dunque avviato il processo di valutazione – FASE INTERMEDIA, conclusosi al termine del periodo di pubblicazione per 15 giorni sul sito web del Comune della relativa documentazione, dal 22.1.2009 al 6.2.2009, entro il quale i seguenti soggetti sono stati invitati a presentare pareri, segnalazioni, proposte o contributi:

- Parti sociali e associazioni ambientaliste iscritte nell'apposito Albo comunale, o comunque che abbiano manifestato interesse ad essere coinvolte nel presente processo di valutazione (nessuna);
- Soggetti istituzionali interni (Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali);
- Soggetti istituzionali esterni, individuati nel seguente elenco in relazione allo specifico ambito tematico e/o territoriale oggetto del presente processo di valutazione:
 - Regione Toscana;
 - Provincia di Firenze;
 - Azienda sanitaria locale;
 - A.R.P.A.T. (Dipartimento provinciale);
 - Autorità di bacino del fiume Arno;
 - Comunità Montana Montagna Fiorentina;
 - Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici;
 - Soprintendenza Archeologica.

2. Risultati della partecipazione e conseguente riformulazione della proposta di piano

Entro il suddetto periodo di pubblicazione sono pervenuti i seguenti pareri, segnalazioni, proposte o contributi da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione:

- *nota del 3.2.2009 prot.531 (assunta al ns. prot.3769 il 6.2.2009), dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno (allegata alla presente – All.01)*;

- *nota e-mail del 6.2.2009 inviata anche per posta ordinaria con nota del 9.2.2009 prot.98464/09 (assunta al ns. prot.4377 del 12.2.2009), dalla Direzione Generale Sviluppo e Territorio della Provincia, come integrata con nota del 20.2.2009 prot.137379/09 (assunta al ns. prot.5618 del 25.2.2009) (allegata alla presente – All.02).*

Il contributo dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno è teso a specificare quali siano gli strumenti dell’Autorità medesima da applicare alla fattispecie in esame e a dettare disposizioni specifiche a cui dovrà attenersi il progetto definitivo. Detto contributo è stato valutato e ritenuto meritevole di essere accolto mediante una riformulazione della Scheda Norma – sezione “condizioni alle trasformazioni” (si veda la Scheda Norma più avanti riportata, in cui sono evidenziate in giallo le modifiche rispetto al testo precedentemente proposto).

Il contributo della Direzione Generale Sviluppo e Territorio della Provincia si divide sostanzialmente in due parti:

PARTE PRIMA del contributo della Provincia

Questa parte è un contributo fornito dal Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale e consiste:

- Nella specificazione di quali siano le disposizioni correlate alla Carta dello Statuto del PTCP da applicare alla fattispecie in esame. Detto contributo è stato valutato e ritenuto in linea con quanto già affrontato nel documento di valutazione intermedia in merito alla verifica di coerenza esterna, in particolare laddove veniva sostenuta la coerenza della variante con il PTCP in quanto l’area interessata dalla proposta di trasformazione è interamente ricadente tra le “aree di recupero e/o restauro ambientale” di cui all’art.21 delle relative norme di attuazione, individuate nella Carta dello Statuto del Territorio in esatta corrispondenza al sito estrattivo già censito nella carta delle “Risorse” del PRAE regionale del 1995.
- Nella evidenziazione della presenza in loco di un materiale ornamentale di particolare pregio (Arenarie di Monte Senario) affiorante estesamente nell’ambito territoriale analizzato ed estratto attualmente, in provincia di Firenze, soltanto nel sito in oggetto.
- Nella evidenziazione dell’elemento di criticità costituito dal fatto che una parte dell’ampliamento dell’area estrattiva ricade parzialmente all’interno del perimetro dell’ANPIL di Poggio Ripaghera. Detto contributo è stato valutato e ritenuto meritevole di essere accolto mediante la esplicitazione del fatto che contestualmente all’adozione della variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico il Comune provvederà ad approvare anche una variante al regolamento ANPIL di cui alla deliberazione CC n.188/97. Il contenuto della variante al regolamento ANPIL è riportato più avanti, in cui sono evidenziate in giallo le modifiche rispetto al testo vigente, ed è teso a dare attuazione all’obiettivo enunciato dal Consiglio Comunale già in sede di avvio del procedimento (Del.CC n.117/2007), che è quello di rendere tra loro coerenti l’ampliamento della cava e il regolamento ANPIL.
- Nella evidenziazione del fatto che nel PRAER regionale, approvato nel febbraio 2007, l’area oggetto di ampliamento non è riconfermata come giacimento e che la disciplina del medesimo PRAER esclude l’attività estrattiva nelle aree con vincoli ostatici derivanti dall’attuazione dei regolamenti ANPIL. Detto contributo è stato valutato in stretta relazione con quanto esposto al punto precedente (contestuale variante al regolamento ANPIL) e comunque ritenuto in linea con quanto già affrontato nel documento di valutazione

intermedia in merito alla verifica di coerenza esterna, in particolare laddove veniva sostenuta la coerenza della variante con i piani di settore sovracomunali in tema di attività estrattive, rilevando che trattasi di una proposta di trasformazione che interessa un sito estrattivo già censito nella carta delle “Risorse” del PRAE del 1995 e riconfermato, seppur con diverso perimetro, tra le risorse per il settore dei materiali ornamentali del “Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili” (PRAER) approvato con deliberazione C.R. n.27 del 27.2.2007, facendo presente che le disposizioni del suddetto PRAER entreranno in vigore soltanto con l’adozione del “Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia” (PAERP), ancora in corso di formazione. Ovviamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva non potrà essere rilasciata nel caso in cui intervenga l’adozione di un PAERP confermativo del nuovo perimetro del PRAE 2007, come espressamente riportato al comma 7 del nuovo articolo 23 bis delle norme del piano strutturale, proposto dalla variante in oggetto proprio con la volontà di esplicitare che le disposizioni dei piani di settore sovracomunali eventualmente divenute efficaci prevalgono sulla pianificazione comunale .

PARTE SECONDA del contributo della Provincia (integrazione)

Questa parte è un contributo fornito dal Settore Risorse Naturali e consiste principalmente:

- Nella osservazione che l’area di coltivazione proposta va ad interessare punti nei quali sono presenti individui di *Cistus laurifolius*. Detto contributo ha fatto ritenere lo Studio di Incidenza meritevole di approfondimento al fine di accrescere la consapevolezza sulla presenza o meno di detti esemplari. Infatti, anche se la Carta della Vegetazione (tavola 01-N) allegata allo Studio di Incidenza (esemplari di Cisto) non riporta la presenza di alcun esemplare all’interno del nuovo perimetro di cava, il paragrafo 9.2 del medesimo studio riporta che “...non si può escludere che alcune piante siano presenti nelle ristrette aree boscate, , in parte interne all’ampliamento proposto”. Inoltre dallo stesso paragrafo emerge che la variante potrebbe essere pregiudizievole dell’integrità, per una possibile, seppur improbabile, ridotta diminuzione di esemplari e che pertanto l’incidenza, per potersi ritenere non significativa, necessita di opportune misure di attenuazione. A tal proposito si fa presente che con nota prot.7806 del 17.3.2009 il Comune di Pontassieve ha chiesto di effettuare tale verifica più approfondita al Prof. Paolo Grossoni del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Firenze, nell’ambito dell’incarico già conferitogli con determinazione dirigenziale n.438 del 31.10.2007 per lo “Studio sulla conservazione del Cisto laurino nell’ANPIL e sua divulgazione”. I risultati di questo approfondimento sono contenuti nella relazione del Prof. Grossoni del 26.3.2009 (allegata alla presente – All.00.B) e verranno illustrati in seguito nel presente paragrafo.
- Nella osservazione che tra le misure proposte dalla variante per l’attenuazione degli effetti negativi sulle specie vegetali tutelate, viene solo previsto, ma non ancora allegato, un piano particolareggiato di gestione della popolazione di *Cistus laurifolius*. A tal proposito la scelta compiuta dal Comune in questa fase è soltanto quella di subordinare la coltivazione alla redazione di questo piano particolareggiato, rimandando la definizione dei suoi contenuti alla successiva fase della pianificazione attuativa. In sostanza i soggetti attuatori si dovranno impegnare a finanziare la ricerca scientifica e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva non potrà essere rilasciata fino a quanto il Comune, avvalendosi del suddetto finanziamento, non si sarà dotato di questo piano particolareggiato affidandone la redazione

a suo consulente di fiducia. Tuttavia si fa presente che con la medesima nota prot.7806 del 17.3.2009 il Comune di Pontassieve ha chiesto al Prof. Paolo Grossoni di fornire anche alcuni criteri di salvaguardia del Cisto in forma più dettagliata. Questi criteri sono indicati nella relazione del Prof. Grossoni del 26.3.2009 (allegata alla presente – All.00.B) e verranno illustrati in seguito nel presente paragrafo. Essi costituiranno sia integrazione alle misure di attenuazione già indicate sia indirizzo specifico per la successiva redazione del piano particolareggiato.

- Nella evidenziazione della incompatibilità della proposta con l'ANPIL. Detto contributo è stato valutato in stretta relazione con quanto esposto ai punti precedenti (contestuale variante al regolamento ANPIL).
- Nella dichiarazione della incidenza negativa sulla stazione di *Cistus laurifolius* ricadente nell'area interessata, proponendo l'applicazione di quanto previsto in questi casi dall'art.15 comma 5 LR 56/2000, cioè l'attuazione dell'atto di pianificazione per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, anche di natura sociale od economica, garantendo comunque l'adozione di tutte le misure compensative atte a mitigare al massimo l'impatto. Su questo punto rivestono fondamentale importanza i risultati dell'approfondimento del Prof. Paolo Grossoni, contenuti nella sua relazione del 26.3.2009 (allegata alla presente – All.00.B), che verranno illustrati in seguito nel presente paragrafo. Con il citato approfondimento è stato infatti accertato che nessun esemplare di *Cistus laurifolius* ricade all'interno dell'area interessata dalla variante.

Inoltre, anche dopo la pubblicazione del documento di valutazione intermedia, il processo di valutazione d'ufficio è proseguito con l'effettuazione di ulteriori approfondimenti che hanno condotto alle seguenti riformulazioni degli elaborati della proposta di piano:

- La classe di pericolosità geomorfologica che era stata indicata come "G2" sulla scheda di fattibilità contenuta nell'elaborato contraddistinto dal riferimento "RV-G" (Rif. F.9 degli elaborati costitutivi del regolamento urbanistico), è stata correttamente indicata come "G3" ed estesa a tutta l'area estrattiva in quanto area in cui sono presenti processi di degrado di carattere antropico (punto C.1, allegato A del regolamento regionale 26/R del 27.4.2007). Conseguentemente anche la classe di fattibilità geomorfologica, che era stata indicata come "Fg2" sulla medesima scheda di fattibilità, è stata correttamente indicata come "Fg3" (si veda la Scheda Norma più avanti riportata, in cui sono evidenziate in giallo le modifiche in merito alla classe di fattibilità geologica rispetto al testo precedentemente proposto).
- Le due tavole denominate "carta geomorfologica" e "carta delle ZMPLS", contenute nell'elaborato contraddistinto dal riferimento "AV-G" (Rif. F.10 degli elaborati costitutivi del regolamento urbanistico), sono state corrette e rese compatibili e concordi in merito alle aree riconosciute come "frana quiescente" e "area detritica". Inoltre anche la tavola denominata "carta della fattibilità", contenuta nel medesimo elaborato, è stata corretta mediante l'indicazione della classe di fattibilità geomorfologica "Fg3".
- Le prescrizioni contenute nella parte della "valutazione ambientale" della Scheda Norma – sezione "condizioni alle trasformazioni" sono state ragionevolmente integrate consentendo che la coltivazione del Comparto SB6-B possa avere inizio ancor prima di aver realizzato le nuove infrastrutture stradali, almeno per quanto riguarda la sola movimentazione dei materiali necessari alla realizzazione delle medesime infrastrutture (si veda la Scheda Norma più avanti riportata, in cui sono evidenziate in giallo le modifiche rispetto al testo precedentemente proposto).

Infine, sempre oltre il periodo di pubblicazione del documento di valutazione intermedia, sono pervenuti i seguenti ulteriori contributi:

- *nota e-mail del 27.3.2009, quale contributo da parte del Settore Programmazione Forestale della Regione, formulato in data 3.10.2008 (allegata alla presente – All.00.A);*
- *nota e-mail del 26.3.2009, quale approfondimento in merito alla valutazione di incidenza sulla popolazione di *Cistus laurifolius*, redatto in data 26.3.2009 a cura del Prof. Paolo Grossoni del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Firenze, appositamente incaricato dal Comune di Pontassieve (allegata alla presente – All.00.B);*

Il contributo del Settore Programmazione Forestale della Regione è teso a specificare le relazioni tra l'intervento di coltivazione e la Legge forestale della Toscana 39/2000. Detto contributo è stato valutato e ritenuto meritevole di essere accolto mediante una riformulazione della Scheda Norma – sezione “condizioni alle trasformazioni” in cui sono state riportate fedelmente le indicazioni fornite dalla Regione (si veda la Scheda Norma più avanti riportata, in cui sono evidenziate in giallo le modifiche rispetto al testo precedentemente proposto).

Il contributo del Prof. Paolo Grossoni del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Firenze è stato fornito su espressa richiesta del Comune e costituisce un approfondimento in merito alla valutazione di incidenza sulla popolazione di *Cistus laurifolius*. Esso si articola in due parti di cui si riportano i risultati distintamente.

PARTE A) del contributo del Prof. Grossoni - Verifica dell'effettiva presenza di piante all'interno del perimetro della cava esistente e di progetto.

In questa parte del contributo vengono riportati i risultati di una ricognizione in loco effettuata il 22.3.2009. Viene rilevata la presenza di una quindicina di piante all'interno della pineta di pino marittimo situata oltre il margine orientale della cava esistente, nonché la presenza di due nuclei (formati da un paio di esemplari ciascuno) nel bosco di cerro situato a monte della linea elettrica. Non vengono invece rilevate piante né nella boscaglia compresa tra l'attuale fronte di cava e la linea elettrica, né nel prato situato a valle del campo di calcio.

In considerazione del fatto che la suddetta ricognizione è stata effettuata in assenza di strumenti di rilevamento, in data 3.4.2009 è stata effettuata un'ulteriore ricognizione alla presenza del sottoscritto e del Prof. Grossoni avvalendosi di strumento di rilevazione GPS messo a disposizione dall'ufficio SIT della Comunità Montana Montagna Fiorentina (operatore Giorgio Volpi).

La suddetta rilevazione ha confermato quanto era già emerso nella ricognizione del 22.3.2009 ed ha permesso di posizionare con esattezza le singole piante rilevate. Dunque, confrontando la posizione delle piante con il perimetro della cava di progetto, è stato possibile accertare che nessun esemplare di *Cistus laurifolius* ricade all'interno dell'area interessata dalla variante, come meglio esplicitato nell'immagine di Fig.1.

E' interessante notare come la rilevazione suddetta confermi sostanzialmente quanto già riportato nell'unico censimento oggi disponibile e con il quale potersi confrontare, effettuato nell'ambito della Tesi di Laurea della Dott.ssa Margreth Leeb (A.A. 2004-2005) e rappresentato graficamente nella planimetria allegata alla tesi stessa, riportata fedelmente nell'immagine di Fig.2.

Fig. 1 – Risultati della rilevazione del 3.4.2009





Fig. 2 – Planimetria allegata alla Tesi di Laurea della Dott.ssa Margreth Leeb (A.A. 2004-2005)



PARTE B) del contributo del Prof. Grossoni – Criteri di salvaguardia dell'eventuale stazione di Cisto presente nell'area di cava e delle altre stazioni presenti nell'ANPIL.

In questa parte del contributo viene indicato come “la migliore misura di conservazione per la specie risieda nel controllo del dinamismo vegetazionale arboreo e arbustivo tramite il decespugliamento a carico soprattutto di specie quali Erica scoparia, ecc.”. Infatti la presenza del Cisto è strettamente correlata ad una buona illuminazione (è specie discretamente eliofila) e non è quindi un caso che si trovi più facilmente adiacente a tratti di viabilità adeguatamente curata.

Le suddette misure di conservazione erano già state indicate nella relazione finale del 31.10.2008, redatta dallo stesso Prof. Grossoni nell'ambito dello “Studio sulla conservazione del Cisto laurino nell'ANPIL e sua divulgazione”, commissionatogli dal Comune di Pontassieve con determinazione dirigenziale n.438 del 31.10.2007. La planimetria allegata alla suddetta relazione, riportata nell'immagine di Fig.3, rappresenta le “Aree di distribuzione del Cistus laurifolius all'interno dell'ANPIL”.


Nel contributo del Prof. Grossoni vengono inoltre proposte 4 azioni, la cui attuazione dovrebbe essere posta in capo ai soggetti gestori della cava.

Tra queste azioni la n°1 è da escludere in quanto prevede il recupero e il trasferimento delle 15 piante esistenti nella pineta di pino marittimo, che invece sono risultate esterne al perimetro della cava di progetto.

Per queste sarebbe preferibile un diradamento del soprassuolo arboreo e l'apposizione di una recinzione, anche se non dell'intera area di pineta, almeno di quei pochi metri quadri intorno alle singole piante di cisto (con raggio di 1-2 m), con pali di legno e rete verde, alta anche solo un metro o poco più (quel tanto che le persone non la scavalchino), che potrebbe venire facilmente nascosta dai cespugli che inevitabilmente cresceranno a seguito del diradamento. All'interno di quelle recinzioni si dovranno difendere le piante di cisto dalla concorrenza arbustiva con tagli mirati e con zappettature volte a verificare la possibilità di generazione naturale da seme su suolo minerale (per questo chi coltiverà dovrà saper riconoscere i semenzali di cisto). Anche i cespugli all'intorno delle reti dovranno essere cimati (per dare luce) ad altezza opportuna perché nascondano le reti.

L'azione sopra descritta, unitamente alle altre 3 azioni proposte dal Prof. Grossoni (decespugliamenti mirati delle stazioni più rigogliose e creazione di una barriera vegetale con impiego di specifiche specie locali), vengono così tradotte nell'apparato normativo della variante mediante una riformulazione della Scheda Norma – sezione “condizioni alle trasformazioni” (si veda la Scheda Norma più avanti riportata, in cui sono evidenziate in giallo le modifiche rispetto al testo precedentemente proposto). Queste azioni vanno così ad integrazione le misure di attenuazione già indicate nella scheda norma, costituendo indirizzo specifico per la successiva redazione del piano particolareggiato.

Fig. 3 – Planimetria allegata alla relazione del 31.10.2008 - “Studio sulla conservazione del Cisto laurino nell’ANPIL e sua divulgazione”



Di seguito viene ipotizzata la seguente nuova formulazione della Scheda Norma, che tiene conto dei contributi pervenuti e degli ulteriori approfondimenti effettuati, in cui sono evidenziate (in giallo) le modifiche rispetto al testo precedentemente proposto:

Utoe n.1	<i>Ambito a progettazione unitaria: SB6 – Cava di S.Brigida – via del cimitero</i>
-----------------	--

Comparti	
L'ambito è composto dai seguenti comparti:	SB6-A: Area estrattiva attuale SB6-B: Area estrattiva in ampliamento SB6-C: Fascia di mitigazione degli impatti

Principali dati conoscitivi (fonte: cartografia digitale CTR 10k)				
Comparto:	SB6-A	SB6-B	SB6-C	Totale
<i>Superficie territoriale:</i>	mq 9.365	mq 16.115	mq 8.520	mq 34.000
<i>Superficie coperta:</i>	mq 415	mq 0	mq 40	mq 455
<i>Volume degli edifici:</i>	mc 1.090	mc 0	mc 70	mc 1.160
<i>Utilizzazione principale:</i>	<i>attività estrattive connessa con l'agricoltura</i>		<i>connessa con l'agricoltura</i>	

Il nuovo assetto
<p>Descrizione e obiettivi delle trasformazioni:</p> <p>La trasformazione di questo ambito è finalizzata allo sviluppo dell'attività estrattiva di materiali ornamentali (areanarie) destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini, con relative aree ed attrezzature a supporto dell'attività e nel rispetto dei seguenti obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevenire il rischio idrogeologico e evitare fenomeni di dissesto; - Prevenire/limitare inquinamenti di suolo e sottosuolo; - Mantenimento di un buono stato di qualità dell'aria (sostanze inquinanti ed inquinamento acustico); - Mantenimento della biodiversità presente; - Tutela del paesaggio, dei valori storico-culturali e socio-economici; - Tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee e risparmio della risorsa idrica; - Razionalizzazione e riduzione dei consumi; - Riduzione della produzione di rifiuti, aumento di raccolta differenziata e riciclo; <p>Invarianti strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianto di idonea copertura vegetale arborea di alto fusto sulla fascia perimetrale di 10 m internamente all'Ambito SB6; - creazione, nella parte sud-occidentale del Comparto SB6-C, di un rilevato con impianto di vegetazione arborea e arbustiva per la minimizzazione degli impatti visivi ed acustici; - realizzazione della viabilità di collegamento tra l'area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata don d1 e d3); - modificazione del tracciato della strada vicinale del Fornellaccio per farla decorrere esternamente al perimetro della cava; - divieto di utilizzo di esplosivi; - adozione di tutte le misure di mitigazione secondo quanto riportato nella sezione "condizioni alle trasformazioni" della presente scheda; - attuazione, al termine del periodo di coltivazione, del progetto di risistemazione ambientale e funzionale secondo quanto riportato nella sezione "condizioni alle trasformazioni" della presente scheda.

Strumento di attuazione:

Piano attuativo di iniziativa privata (l'attuazione del progetto di risistemazione ambientale e funzionale dovrà essere garantito da una convenzione riportante l'impegno alla costituzione dell'uso pubblico sulle aree che saranno destinate allo scopo dal progetto medesimo).

Inoltre, subordinatamente all'approvazione del piano attuativo e alla sottoscrizione della relativa convenzione, si elencano i seguenti atti amministrativi in ordine di rilascio:

- permesso di costruire per quanto riguarda la realizzazione della viabilità di collegamento tra l'area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata con d1 e d3), conformemente a quanto disposto dall'art.54 delle norme di regolamento urbanistico;
- permesso di costruire per quanto riguarda la modifica di tracciato della strada vicinale del Fornellaccio, conformemente a quanto disposto dall'art.52 delle norme di regolamento urbanistico;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, avente una durata massima di 20 anni;
- permesso di costruire per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi edifici da destinare ad impianti di prima o seconda lavorazione ad esclusivo servizio della cava;

Prescrizioni quantitative

- | | |
|---|---|
| 5. Volume massimo di materiale movimentabile (tra copertura, scarto e ornamentale): | mc. 130.000, di cui almeno il 20% di materiale ornamentale
(il rispetto della suddetta percentuale sarà verificato con le modalità e nei tempi che disporrà l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva) |
| 6. Volume massimo di materiale ornamentale estraibile: | mc. 43.000 |
| 7. Edificabilità massima ammessa, previa demolizione di tutti gli edifici esistenti, per edifici da destinare ad impianti di prima o seconda lavorazione e con l'obbligo al loro smantellamento al termine del processo di coltivazione, da localizzare esclusivamente nel Comparto SB6-A e da articolare in un massimo di due edifici: | mc 1.400, espressa in <i>Volume di edificio</i>
mq 400, espressa in <i>Superficie utile lorda</i> |
| 8. Altezza degli edifici (massima): | m. 5,00 |

Utilizzazioni compatibili

8. attività connesse con l'agricoltura

9. attività estrattive (comprese attività di prima e seconda lavorazione ad esclusivo servizio della cava)

Condizioni alle trasformazioni

Fattibilità geologica: si assegna classe **H-G III G e II S di fattibilità**, con le prescrizioni sotto riportate. Per la consultazione della scheda di fattibilità si rinvia agli elaborati geologico-tecnici di supporto alla specifica variante al regolamento urbanistico, datati Giugno 2008 e contraddistinti dai riferimenti “RV-G” e “AV-G” quali elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della medesima specifica variante al regolamento urbanistico (Rif. F9 e F10 degli elaborati costitutivi).

Prescrizioni:

- Si raccomanda di curare, lungo il perimetro dell'area di escavazione, la raccolta ed il convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale ed ipodermico.

~~L'intervento risulta attuabile anche secondo quanto stabilito dall'art.11 delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, approvato con DPCM 6.5.2005, per la porzione di area ricedente in classe P.F.3, in quanto trattasi di nuovi interventi diversi da quelli di cui all'art.10, consentiti a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area. Tale parere andrà richiesto dal Comune di Pontassieve alla Autorità di Bacino del Fiume Arno precedentemente al rilascio dell'Autorizzazione alla coltivazione della cava, di cui all'art.12 L.R. 78/1998.~~

- L'intervento risulta attuabile anche secondo quanto stabilito dall'art.18 delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, approvato con DPCM 6.5.2005, per la porzione di area ricedente in classe P.F.3, in quanto trattasi di attività estrattiva consentita nel rispetto di quanto previsto dai Piani regionali per le attività estrattive vigenti e dal Piano di Bacino – stralcio “Attività Estrattive”, a condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate e previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità dell'attività estrattiva con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI. Tale parere andrà richiesto dal Comune di Pontassieve alla Autorità di Bacino del Fiume Arno precedentemente al rilascio dell'Autorizzazione alla coltivazione della cava, di cui all'art.12 L.R. 78/1998.

- Ai fini dell'ottenimento del parere di cui al punto precedente, la predisposizione del progetto definitivo dovrà attenersi a quanto segue:

- Dovranno essere effettuate indagini geologiche e geotecniche di dettaglio finalizzate alla corretta definizione delle condizioni di stabilità dell'area sia in fase di coltivazione, sia allo stato finale di ripristino ed alla eventuale progettazione di opere di consolidamento e/o messa in sicurezza. Dovranno essere pertanto eseguite verifiche di stabilità nelle condizioni attuali, in fase di scavo e nello stato di ripristino, per la valutazione dei coefficienti di sicurezza, in quanto risulta necessario che non venga aumentata la pericolosità delle aree interessate (art.18 NTA PAI) e che non vengano aggravate le condizioni di stabilità delle aree contermini (art.22 NTA PAI).

- Le linee progettuali dovranno risultare conformi a quanto prescritto dal Piano di Bacino – stralcio “Attività Estrattive”, approvato con DPCM 31.3.1999, ed in particolare a quanto disposto sui “Criteri per la redazione dei piani di coltivazione e ripristino”, in base ai quali i profili di fine coltivazione non dovranno avere pendenze superiori a 45°.

- Per quanto riguarda la salvaguardia della risorsa idrica, dovranno essere rispettati gli “Indirizzi per la salvaguardia della risorsa idrica in ambito di escavazioni” (All. 5 alle misure di progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico), che hanno la finalità di perseguire la compatibilità dell'attività estrattiva con la salvaguardia delle risorse idriche, garantendo che tali attività non privino il corpo idrico sotterraneo della sua protezione.

Valutazione ambientale: Per questa valutazione di rinvia al Rapporto Ambientale e allo Studio di Incidenza, di supporto alla specifica variante al regolamento urbanistico, datati Giugno 2008 e contraddistinti dai riferimenti “R1-N” e “R2-N” quali elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della medesima specifica variante al regolamento urbanistico (Rif. G1 e G2 degli elaborati costitutivi).

Prescrizioni:

- La coltivazione dovrà avvenire per fasi secondo l’articolazione indicata al capitolo 3 del Rapporto Ambientale o secondo quanto sarà specificato nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, purché avvenga coerentemente alle motivazioni di ordine paesaggistico e geologico che hanno ispirato la suddetta articolazione. In particolare:
 - nella “Prima fase”, prima di procedere alla coltivazione del Comparto SB6-B, dovrà essere completamente realizzata la viabilità di collegamento tra l’area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata con d1 e d3), dovrà essere completamente realizzata la modifica del tracciato della strada vicinale del Fornellaccio, dovrà essere predisposta, nella parte sud-occidentale del Comparto SB6-C, una zona di accumulo definitivo delle terre di scoperchiatura (sterile più copertura vegetale di circa 8.000 mc) mediante la creazione di un rilevato con impianto di vegetazione arborea e arbustiva per la minimizzazione degli impatti visivi ed acustici, dovrà essere impiantata idonea copertura vegetale arborea di alto fusto sulla fascia perimetrale di 10 m internamente all’Ambito SB6;
 - nella “Prima fase”, ancor prima di aver completamente realizzato la viabilità di collegamento tra l’area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata con d1 e d3) e la modifica del tracciato della strada vicinale del Fornellaccio, è comunque consentita la coltivazione del Comparto SB6-B movimentando esclusivamente i materiali necessari alla realizzazione delle medesime infrastrutture stradali e nella quantità che sarà specificata nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva;
 - nella “Terza fase” dovranno essere smantellati tutti gli impianti nonché “rinaturalizzato” il nuovo tratto di strada tra via delle Lucole e via del Sasso, dovrà essere attuato il progetto di risistemazione ambientale e funzionale secondo gli indirizzi contenuti nella Relazione Paesaggistica datata Giugno 2008 e contraddistinta dal riferimento “R-P” quale elaborato allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della specifica variante al regolamento urbanistico.
- In sede di pianificazione attuativa, nonché in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Settore Programmazione Forestale della Regione in data 3.10.2008, di seguito sintetizzate:
 - a) le descrizioni della vegetazione forestale da riportare negli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla terminologia usata nelle disposizioni dettate dall’art.44, comma 5, punto a) del DPGR n.48/R del 8.8.2003;
 - b) per i terreni boscati per cui è prevista la trasformazione boschiva di cui all’art.41 della LR 39/2000, soggetta al regime autorizzativo di cui all’art.42 della legge medesima, dovrà essere previsto il rimboschimento compensativo di cui all’art.44 della suddetta legge nelle modalità previste dagli artt.79, 80 e 81 del DPGR n.48/R del 8.8.2003;
 - c) ogni opera di ripristino della vegetazione forestale dovrà avvenire utilizzando materiale vegetale inserito nell’allegato A alla LR 39/2000.
- Dovranno essere adottate le misure di mitigazione indicate al capitolo 6 del Rapporto Ambientale, le quali dovranno essere tradotte e maggiormente dettagliate nell’apparato normativo e contrattuale del piano attuativo. Esse si articolano nei seguenti tre gruppi:
 4. interventi per la ricomposizione ambientale e inserimento paesaggistico dell’intervento proposto;
 5. interventi di mitigazione in relazione all’impatto acustico e alla dispersione di polveri (sia alla fonte sia lungo il cammino di propagazione);
 6. azioni di controllo in tempo reale (Cisto laurino).

- Tra le azioni di controllo in tempo reale di cui al precedente punto 3, è prescritta la predisposizione di un piano particolareggiato di gestione della popolazione di *Cistus laurifolius*, da approvare da parte del Comune e da attuare a cura e spese del soggetto attuatore del piano attuativo, che preveda, oltre a quanto già indicato al capitolo 6 del Rapporto Ambientale:

1. Sull'area di distribuzione del *Cistus laurifolius* individuata col n°5 sulla planimetria allegata alla relazione del 31.10.2008 - "Studio sulla conservazione del Cisto laurino nell'ANPIL e sua divulgazione" (pineta di pino marittimo), è prescritto il diradamento del soprassuolo arboreo e l'apposizione di una recinzione, anche se non dell'intera area di pineta, almeno di quei pochi metri quadri intorno alle singole piante di cisto (con raggio di 1-2 m), con pali di legno e rete verde, alta anche solo un metro o poco più (quel tanto che le persone non la scavalchino), che potrebbe venire facilmente nascosta dai cespugli che inevitabilmente cresceranno a seguito del diradamento. All'interno di quelle recinzioni si dovranno difendere le piante di cisto dalla concorrenza arbustiva con tagli mirati e con zappettature volte a verificare la possibilità di generazione naturale da seme su suolo minerale (per questo chi coltiverà dovrà saper riconoscere i semenzali di cisto). Anche i cespugli all'intorno delle reti dovranno essere cimati (per dare luce) ad altezza opportuna perché nascondano le reti.
2. Sulle aree di distribuzione del *Cistus laurifolius* individuate col n°1, 2, 3, 4, 6 e 7 sulla planimetria allegata alla relazione del 31.10.2008 - "Studio sulla conservazione del Cisto laurino nell'ANPIL e sua divulgazione" (sentiero CAI 5, Sentiero D, strada Fornellaccio-Fontassenzio), è prescritto il decespugliamento mirato di alcuni tratti in modo da favorire l'espansione del cisto laurino già presente.
3. E' prescritto il decespugliamento di alcune aree idonee (da individuare nel piano particolareggiato di gestione della popolazione di *Cistus laurifolius*) in modo da creare ulteriori nuclei di diffusione della specie.
4. E' prescritto che per la realizzazione della barriera vegetale di cui al Comparto SB6-C, finalizzata a mitigare gli effetti dell'ampliamento della cava sull'ambiente e sul paesaggio, siano impiegate specie locali: ad esempio, alberi quali il pioppo tremulo (*Populus tremula* L.), il cerro (*Quercus cerris* L.), il ciliegio selvatico (*Prunus avium* L.), il sorbo domestico e il ciavardello (rispettivamente, *Sorbus domestica* L. e *S. torminalis* Crantz) e arbusti come le scope (*Erica scoparia* L. e *E. arborea* L.), prugnolo (*Prunus spinosa* L.), biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.), ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius* Link.), rosa canina (*Rosa canina* L.), cisto laurino, etc. Le specie arboree sono specie dotate di una discreta rapidità di accrescimento; in ogni caso si raccomanda di utilizzare piante possibilmente prelevate in zona.

Disciplina della perequazione urbanistica

In presenza di più soggetti aventi titolo i diritti di escavazione sono attribuiti in misura direttamente proporzionale alla *Superficie territoriale* afferente a ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell'Ambito a progettazione unitaria, escludendo dal calcolo le aree di proprietà pubblica.

Sono ripartiti nella stessa misura direttamente proporzionale, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:

- la *Superficie utile lorda* e il *Volume di edificio* edificabili, relativi alle singole utilizzazioni previste nell'Ambito a progettazione unitaria;
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico obbligatorie;
- gli oneri relativi alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle porzioni dell'Ambito a progettazione unitaria che saranno destinate dal piano attuativo ad opere e/o attrezzature pubbliche.

La realizzazione degli interventi previsti nell'Ambito a progettazione unitaria presuppone, ove necessario, la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permuthe o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permuthe o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti.

Indicazioni sulla classificazione dell'ambito a seguito dell'integrale realizzazione delle trasformazioni (destinazione finale dell'area di intervento)

Con riferimento alle articolazioni del sistema del territorio rurale e aperto:

Subsistema dei rilievi submontani

Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo:

Verde pubblico

Infine viene ipotizzata la seguente nuova formulazione dell'articolo 3 del regolamento ANPIL "Poggio Ripaghera – Santa Brigida – Valle dell'Inferno" di cui alla deliberazione CC n.188 del 19.12.1997, in cui sono evidenziate (in giallo) le modifiche rispetto al testo vigente:

Art. 3 Divieti di carattere generale

1. Al fine di conservare le risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta sono vietate le seguenti attività:
 - a) la raccolta o il danneggiamento delle specie rare di flora e degli alberi monumentali di cui all'art.9;
 - b) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna minore;
 - c) l'introduzione di specie vegetali o animali non autoctone che possano alterare l'equilibrio naturale dell'ANPIL;
 - d) la coltivazione di cave e l'apertura di discariche, **ad eccezione delle attività di coltivazione in ampliamento della cava esistente purché formino oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di V.I.A., obbligatoria ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. 3.11.1998, n.79;**
 - e) l'abbandono di rifiuti;
 - f) la modificazione del regime delle acque;
 - g) l'accensione di fuochi all'aperto;
 - h) lo svolgimento di attività di fuoristrada e di motocross o che comunque producono inquinamento acustico;
 - i) l'esecuzione di interventi di trasformazione del territorio e di cambiamenti nella destinazione d'uso del suolo in contrasto con le finalità dell'area protetta;
 - j) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente gestore di cui al succ. art.4.

2. Sono altresì ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali e la realizzazione di infrastrutture compatibili con le finalità dell'area protetta, sentito il parere obbligatorio del Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo art.5.

E' stato scelto di non modificare il perimetro dell'ANPIL, per esempio sottraendo l'area di ampliamento della cava, per assicurare un più alto grado di valutazione ambientale dell'operazione. Infatti, rimanendo l'ampliamento della cava in ambito ANPIL, si rende obbligatoria per legge la procedura di VIA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.5.3 e 12 LR 79/1998 (e non di sola verifica ex art.11). La modifica proposta al Regolamento ANPIL è finalizzata proprio ad esplicitare questo concetto, rimuovendo un divieto assoluto di coltivazione delle cave e ammettendo l'ampliamento di quella esistente purché valutato positivamente.

Infine, con Direttiva GM n.55 del 17.3.2009 è stato espresso parere favorevole in merito ad una versione preliminare della relazione di sintesi del processo di valutazione integrata. Detta relazione di sintesi sarà integrata a seguito degli esiti della conferenza di servizi ai sensi dell'art.21 e seguenti della LR 1/2005, che si terrà in data 8.4.2009 tra le strutture tecniche di Regione, Provincia e Comune, e comunque prima dell'adozione della variante.

3. Risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana

Coerentemente a quanto disposto dal regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R in materia di valutazione integrata, il processo di valutazione fin qui condotto ha compreso:

- la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi dalle azioni previste dalla variante in formazione;
- il rapporto ambientale contenete le informazioni di cui all'allegato 1 della direttiva 2001/42/CE, in quanto la variante, interessando un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), è pure soggetta alla valutazione ambientale di cui alla medesima direttiva europea.

Dette elaborazioni sono state accorpate in un unico documento, costituito dall'elaborato Rapporto Ambientale (R1-N). La valutazione compiuta consiste nell'individuazione, descrizione e valutazione dei possibili effetti significativi delle azioni previste dalla variante in formazione.

La valutazione è stata articolata prendendo in esame, ove pertinenti, le seguenti componenti/sistemi ambientali riconducibili alle risorse territoriali definite dall'art.3 LR 1/2005:

- aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
- città e sistemi degli insediamenti;
- paesaggio, aspetti socioeconomici e documenti della cultura;
- sistemi infrastrutturali e tecnologici.

Per ciascuna componente/sistema ambientale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo sostenibile pertinenti e per ciascun obiettivo sono stati adottati uno o più indicatori ai quali è stato assegnato un giudizio sintetico che riassume lo stato attuale della componente/sistema ambientale. La valutazione degli effetti è stata sintetizzata dalla tendenza che ciascun indicatore assume a seguito delle azioni previste dalla variante in formazione. Anche questa tendenza è stata espressa con un giudizio sintetico (progressivo miglioramento nel tempo, andamento costante nel tempo, progressivo peggioramento nel tempo). Infine sono state sintetizzate le misure di mitigazione di eventuali effetti negativi.

Dalla valutazione emerge un giudizio negativo (cioè con progressivo peggioramento nel tempo) riferito all'indicatore denominato "Rispetto dei valori di immissione acustica previsti per l'area dove sono ubicati i ricettori più prossimi (classe III del Piano di Classificazione Acustica Comunale)".

Tuttavia, **i possibili effetti ambientali significativi conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti dalla variante risultano nel loro complesso poco significativi.**

In relazione alle criticità emerse dalla valutazione, al capitolo 6 del Rapporto Ambientale sono puntualmente elencate tutte le misure di mitigazione, articolate nei seguenti tre gruppi:

1. **Interventi per la ricomposizione ambientale e inserimento paesaggistico dell'intervento proposto.**
2. **Interventi di mitigazione in relazione all'impatto acustico e alla dispersione di polveri (sia alla fonte sia lungo il cammino di propagazione).**
3. **Azione di controllo in tempo reale (Cisto laurino).**

L'obbligo di adozione delle suddette misure di mitigazione è dunque stato imposto nell'apparato normativo della variante, in particolare nella Scheda Norma SB6.

Inoltre, come disposto dall'art.1, comma 3, del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R, il processo di valutazione ha compreso anche gli adempimenti riferiti ai siti di interesse regionale o comunitario, interessando la variante un Sito di Importanza Comunitaria (SIC). A tal proposito è stata effettuata la valutazione di incidenza prevista dall'art.15 LR 56/2000, riportata nell'elaborato Studio di Incidenza (R2-N).

Nel suddetto studio l'incidenza complessiva della variante è stata valutata "non incidente" per quanto riguarda gli Habitat, "non significativa se mitigata" per quanto riguarda la Flora, "non significativa" per quanto riguarda la Fauna e "non significativa se mitigata" per quanto riguarda l'Integrità.

Per alcune specie, ed in particolare per *Cistus laurifolius*, sono stati rilevati elementi di criticità che fanno ritenere necessario adottare idonee misure di mitigazione. Tra le diverse misure di mitigazione possibili è proposta una specifica "Azione di controllo in tempo reale", puntualmente descritta al capitolo 12 dell'elaborato Studio di Incidenza (R2-N), riproposta fedelmente tra le misure di mitigazione elencate al capitolo 6 del Rapporto Ambientale e, conseguentemente, richiamata dall'apparato normativo della variante in formazione (Scheda Norma SB6).

Infine, per quanto riguarda la Fattibilità geologica delle trasformazioni previste dalla variante, la scheda di fattibilità contenuta nell'elaborato RV-G assegna classe II G e II S di fattibilità.

4. Verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna

La verifica di fattibilità ha avuto esito positivo, sia sotto il profilo tecnico, non rilevando criticità particolari dall'analisi del quadro conoscitivo, sia sotto il profilo giuridico amministrativo, non rilevando criticità particolari per portare a compimento le azioni individuate, sia sotto il profilo economico-finanziario, non dovendo l'amministrazione comunale impiegare alcuna risorsa finanziaria aggiuntiva ma potendo contare sull'impiego di risorse finanziarie dei soggetti privati per portare a compimento le trasformazioni territoriali programmate, le cui modalità di attuazione saranno valutate e decise nelle successive fasi della pianificazione (piano attuativo di iniziativa privata).

La verifica di coerenza, sia interna che esterna, è riportata nel documento di valutazione intermedia (allegato alla presente – All.04), in particolare ai paragrafi b) e c). La verifica non ha fatto emergere alcun profilo di incoerenza:

- quella interna ha riguardato il rapporto tra la proposta di variante e gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale che la stessa variante si è posta;
- quella esterna (orizzontale) ha riguardato il rapporto tra la proposta di variante e la strategia complessiva delineata dal piano strutturale vigente, che vuole promuovere quelle attività che storicamente connotano le realtà economiche, sociali e culturali degli attuali sistemi insediativi del nostro territorio, come lo è sicuramente l'attività estrattiva della cava di Santa Brigida.
- quella esterna (verticale) ha riguardato il rapporto tra la proposta di variante e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovracomunale, come il Piano di indirizzo territoriale regionale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale, il SIR, il PRAE, il PRAER e il PAI, rispetto ai quali non è emerso alcun profilo di incoerenza.

5. Sistema di monitoraggio

Le azioni di monitoraggio riferite agli effetti determinati dalla presente variante saranno condotti nell'ambito dell'attività ordinaria di monitoraggio che già riguarda la gestione del piano strutturale e del regolamento urbanistico vigenti. Il monitoraggio, finalizzato alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate, sarà effettuato periodicamente ogni sei mesi a partire dalla data di approvazione della variante.

Il sistema di monitoraggio è riportato al paragrafo 6.2 dell'elaborato Rapporto Ambientale (R1-N) il quale stabilisce che dovranno essere utilizzati i medesimi indicatori ambientali utilizzati per la valutazione della variante. Essi sono riportati, organizzati per componenti ambientali, nel medesimo Rapporto Ambientale.

6. Valutazione Ambientale Strategica, Rapporto Ambientale e Relazione di Incidenza

Costituiscono parte integrante del presente documento di valutazione i seguenti elaborati costitutivi della variante in oggetto:

- Rapporto Ambientale di cui all'elaborato "R1-N" (Rif. g.1), contenente le informazioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2001/42/CE;
- Studio di Incidenza di cui all'elaborato "R2-N" (Rif. g.2), redatto ai sensi dell'art.15, comma 2, LR 56/2000 ed integrativo della presente relazione di sintesi secondo la medesima disposizione.

In base a quanto disposto dall'art.15 comma 3 LR 56/2000, gli atti di pianificazione non direttamente connessi e necessari alla gestione del SIR e su questo aventi effetti contengono la Relazione di Incidenza tesa ad individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutata nell'ambito della procedura di approvazione degli atti stessi.

Per quanto riguarda i contenuti del processo di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs.152/2006, in Toscana possono essere ragionevolmente fatti coincidere con quelli del processo

di Valutazione Integrata di cui all'art.11 L.R.1/2005, quale processo decisionale integrato e inclusivo anche della componente ambientale (nell'accezione ridotta del termine).

Tuttavia, come chiarito anche con la circolare approvata con deliberazione GR n.87 del 9.2.2009, le modalità di svolgimento della VAS disposte dal D.Lgs.152/2006 trovano applicazione anche in Toscana.

A tal proposito, con deliberazione GM n.20 del 3.3.2009, il Comune di Pontassieve ha individuato l'Autorità Competente in materia di VAS e, considerato che lo specifico piano in oggetto è ascrivibile alla tipologia di cui all'art.6, comma 2, lett.a), D.Lgs.152/2006, la medesima Autorità ha attivato la fase della consultazione di cui all'art.13, comma 2, D.Lgs.152/2006 con l'Autorità Competente, svoltasi durante il processo di valutazione integrata e conclusasi con Direttiva GM n.7 del 20.1.2009.

Con determinazione dirigenziale n.106 del 5.3.2009 (allegata alla presente – All.03) l'Autorità Competente ha assunto la decisione di attivare il processo di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/2006 e ha stabilito che la fase della consultazione di cui all'art.14 D.Lgs.152/2006 (con pubblicazione per 60 giorni dell'Avviso di cui al comma 1) debba essere fatta coincidere con il periodo di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni al piano adottato, previsto dall'art.17 LR 1/2005..

Infine, come disposto dalla suddetta deliberazione GM n.20 del 3.3.2009, al fine di salvaguardare il principio di separazione tra Autorità Competente e Autorità Procedente e tra le relative strutture tecniche, trattandosi di un piano che è stato elaborato dalla stessa Area Governo del Territorio il cui dirigente riveste il ruolo di Autorità Competente, le funzioni di responsabile del procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione, ai sensi dell'art.16 LR 1/2005, sono state attribuite al sottoscritto responsabile della UOC Assetto Territoriale.

7. Conclusioni

Dalla valutazione effettuata non emergono profili di incoerenza nei confronti degli strumenti di pianificazione sovraordinati. Le azioni proposte ai fini del perseguimento degli obiettivi sono ritenute sufficientemente efficaci. Infine non sono emersi effetti significativamente negativi e il processo di valutazione finora compiuto fa ritenere positivo il bilancio complessivo degli effetti attesi.

Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza di cui all'art.15 LR 56/2000 ed in particolare della incidenza sugli esemplari di *Cistus laurifolius*, è stato accertato che nessun esemplare ricade nell'area interessata dalla variante. Questa condizione fa ritenere l'intervento **non pregiudizievole dell'integrità del sito interessato**, come previsto dall'art.15 comma 4 LR 1/2005, e dunque non assoggettato alla procedura di cui al comma 5 del medesimo articolo. Per lo stesso motivo l'attuazione della variante non determina alcun rischio di incorrere nel divieto di danneggiamento, estirpazione, distruzione e raccolta disposto dall'art.6 comma 1 LR 56/2000.

Pontassieve, 7.4.2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Riccardo Maurri)



Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
U.O.C. ASSETTO TERRITORIALE

**Processo di valutazione integrata
ai sensi del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R**

**– Documento di valutazione – Relazione di sintesi –
(art.16 comma 3 LR 1/2005)
INTEGRAZIONE CON ESITI DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DEL 8.4.2009**

“PIANO O PROGRAMMA” OGGETTO DI VALUTAZIONE:

Variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico finalizzata all’ampliamento dell’area di coltivazione della cava di pietra arenaria ubicata a Santa Brigida.

PROVVEDIMENTO CON CUI E’ STATO AVVIATO IL PROCEDIMENTO SUDDETTO:

Deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 23.10.2007.

PROVVEDIMENTO CON CUI E’ STATO AVVIATO IL PROCESSO DI VALUTAZIONE:

- **FASE INIZIALE:**
Direttiva della Giunta Municipale n.248 del 16.12.2008
- **FASE INTERMEDIA:**
Direttiva della Giunta Municipale n.7 del 20.1.2009
- **RELAZIONE DI SINTESI:**
*Direttiva della Giunta Municipale n.55 del 17.3.2009**
Direttiva della Giunta Municipale n.80 del 9.4.2009
- **RELAZIONE DI SINTESI – INTEGRAZIONE CON ESITI DELLA CONFERENZA
DI SERVIZI DEL 8.4.2009:**
Direttiva della Giunta Municipale n.80 del 9.4.2009

* Direttiva riferita ad una relazione di sintesi elaborata in versione preliminare per essere trasmessa alle strutture tecniche di Regione e Provincia al fine di concludere la conferenza di servizi ai sensi dell’art.22 comma 1 LR 1/2005.

INDICE:

1. ESITI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.....	49
2. RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO A SEGUITO DEGLI ESITI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.....	49
3. CONCLUSIONI.....	55

Allegati:

- **Al. 00:** *Verbale della conferenza dei servizi tra le strutture tecniche del Comune, della Provincia e della Regione ai sensi degli artt.21 e seguenti della LR 1/2005, tenutasi in data 8.4.2009.*

1. Esiti della conferenza di servizi

Con Direttiva GM n.55 del 17.3.2009 è stato espresso parere favorevole su una relazione di sintesi elaborata in versione preliminare per essere trasmessa alle strutture tecniche di Regione e Provincia al fine di concludere la conferenza di servizi ai sensi dell'art.22 comma 1 LR 1/2005. Detta relazione, unitamente ad ogni documento costitutivo della variante, è stata trasmessa alle strutture tecniche di Regione e Provincia in data 18.3.2009 con nota prot.8041;

In data 7.4.2009 il sottoscritto ha elaborato la relazione di sintesi in versione definitiva tenendo conto dei seguenti ulteriori contributi nel frattempo pervenuti:

- *nota e-mail del 27.3.2009, quale contributo da parte del Settore Programmazione Forestale della Regione, formulato in data 3.10.2008;*
- *nota e-mail del 26.3.2009, quale approfondimento in merito alla valutazione di incidenza sulla popolazione di *Cistus laurifolius*, redatto in data 26.3.2009 a cura del Prof. Paolo Grossoni del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Firenze, appositamente incaricato dal Comune di Pontassieve;*

La suddetta relazione di sintesi, unitamente ai documenti costitutivi della variante al piano strutturale, è stata esaminata in sede di conferenza di servizi tra le strutture tecniche di Regione, Provincia e Comune, tenutasi in Regione il giorno 9.4.2009;

Gli esiti della suddetta conferenza risultano da apposito verbale (allegato alla presente – All.00) e possono essere così sintetizzati:

- è stato verificato che la variante al piano strutturale non comporta la variazione di altri strumenti della pianificazione o atti di governo del territorio né della Regione né della Provincia;
- è stata posta la condizione che il Comune tenga conto del parere del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali della Regione (espresso in data 8.4.2009 e allegato al verbale della conferenza sotto lettera "B");
- è stata posta la condizione che il Comune, prima dell'adozione, provveda a modificare le norme al fine di tenere conto delle condizioni espresse dalla Provincia (condizioni contraddistinte dalle lettere a), b) e c) riportate a pag.4 del verbale della conferenza).

2. Riformulazione della proposta di piano a seguito degli esiti della conferenza di servizi

Le condizioni riportate nel verbale della conferenza di servizi implicano una riformulazione della proposta di piano, che di seguito viene esplicitata al fine di garantire la tracciabilità del processo di formazione delle scelte.

Nel parere del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali della Regione viene prescritto che prima dell'inizio dei lavori sia predisposto un piano particolareggiato di gestione del *Cistus laurifolius* da concordare con i competenti Uffici della Provincia di Firenze e della Regione Toscana. Detta prescrizione viene recepita mediante una riformulazione della Scheda Norma – sezione "condizioni alle trasformazioni" (si veda la Scheda Norma più avanti riportata, in cui sono evidenziate in giallo le modifiche rispetto al testo precedentemente proposto).

In particolare, considerato che già la scheda norma imponeva la predisposizione di un piano particolareggiato di gestione della popolazione di *Cistus laurifolius*, è stato specificato che detto piano dovrà

essere predisposto prima dell'inizio dei lavori e concordato con i competenti Uffici della Provincia di Firenze e della Regione Toscana.

Anche la condizione disposta dalla Provincia viene recepita mediante una riformulazione della Scheda Norma – sezione “condizioni alle trasformazioni” (si veda la Scheda Norma più avanti riportata, in cui sono evidenziate in giallo le modifiche rispetto al testo precedentemente proposto).

In particolare sono state riproposte fedelmente le condizioni contraddistinte dalle lettere a), b) e c) riportate a pag.4 del verbale della conferenza, subordinando il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva al loro rispetto.

Di seguito viene ipotizzata la seguente nuova formulazione della Scheda Norma:

Utoe n.1	Ambito a progettazione unitaria: SB6 – Cava di S.Brigida – via del cimitero
-----------------	--

Comparti	
L'ambito è composto dai seguenti comparti:	SB6-A: Area estrattiva attuale SB6-B: Area estrattiva in ampliamento SB6-C: Fascia di mitigazione degli impatti

Principali dati conoscitivi (fonte: cartografia digitale CTR 10k)				
Comparto:	SB6-A	SB6-B	SB6-C	Totale
Superficie territoriale:	mq 9.365	mq 16.115	mq 8.520	mq 34.000
Superficie coperta:	mq 415	mq 0	mq 40	mq 455
Volume degli edifici:	mc 1.090	mc 0	mc 70	mc 1.160
Utilizzazione principale:	attività estrattive	connessa con l'agricoltura	connessa con l'agricoltura	

Il nuovo assetto
<p>Descrizione e obiettivi delle trasformazioni:</p> <p>La trasformazione di questo ambito è finalizzata allo sviluppo dell'attività estrattiva di materiali ornamentali (areanarie) destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini, con relative aree ed attrezzature a supporto dell'attività e nel rispetto dei seguenti obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevenire il rischio idrogeologico e evitare fenomeni di dissesto; - Prevenire/limitare inquinamenti di suolo e sottosuolo; - Mantenimento di un buono stato di qualità dell'aria (sostanze inquinanti ed inquinamento acustico); - Mantenimento della biodiversità presente; - Tutela del paesaggio, dei valori storico-culturali e socio-economici; - Tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee e risparmio della risorsa idrica; - Razionalizzazione e riduzione dei consumi; - Riduzione della produzione di rifiuti, aumento di raccolta differenziata e riciclo; <p>Invarianti strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianto di idonea copertura vegetale arborea di alto fusto sulla fascia perimetrale di 10 m internamente all'Ambito SB6; - creazione, nella parte sud-occidentale del Comparto SB6-C, di un rilevato con impianto di vegetazione arborea e arbustiva per la minimizzazione degli impatti visivi ed acustici; - realizzazione della viabilità di collegamento tra l'area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata con d1 e d3);

- modificazione del tracciato della strada vicinale del Fornellaccio per farla decorrere esternamente al perimetro della cava;
- divieto di utilizzo di esplosivi;
- adozione di tutte le misure di mitigazione secondo quanto riportato nella sezione “condizioni alle trasformazioni” della presente scheda;
- attuazione, al termine del periodo di coltivazione, del progetto di risistemazione ambientale e funzionale secondo quanto riportato nella sezione “condizioni alle trasformazioni” della presente scheda.

Strumento di attuazione:

Piano attuativo di iniziativa privata (l’attuazione del progetto di risistemazione ambientale e funzionale dovrà essere garantito da una convenzione riportante l’impegno alla costituzione dell’uso pubblico sulle aree che saranno destinate allo scopo dal progetto medesimo).

Inoltre, subordinatamente all’approvazione del piano attuativo e alla sottoscrizione della relativa convenzione, si elencano i seguenti atti amministrativi in ordine di rilascio:

- permesso di costruire per quanto riguarda la realizzazione della viabilità di collegamento tra l’area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata con d1 e d3), conformemente a quanto disposto dall’art.54 delle norme di regolamento urbanistico;
- permesso di costruire per quanto riguarda la modifica di tracciato della strada vicinale del Fornellaccio, conformemente a quanto disposto dall’art.52 delle norme di regolamento urbanistico;
- autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, avente una durata massima di 20 anni;
- permesso di costruire per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi edifici da destinare ad impianti di prima o seconda lavorazione ad esclusivo servizio della cava;

Prescrizioni quantitative

9. Volume massimo di materiale movimentabile (tra copertura, scarto e ornamentale):	mc. 130.000, di cui almeno il 20% di materiale ornamentale (il rispetto della suddetta percentuale sarà verificato con le modalità e nei tempi che disporrà l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva)
10. Volume massimo di materiale ornamentale estraibile:	mc. 43.000
11. Edificabilità massima ammessa, previa demolizione di tutti gli edifici esistenti, per edifici da destinare ad impianti di prima o seconda lavorazione e con l’obbligo al loro smantellamento al termine del processo di coltivazione, da localizzare esclusivamente nel Comparto SB6-A e da articolare in un massimo di due edifici:	mc 1.400, espressa in <i>Volume di edificio</i> mq 400, espressa in <i>Superficie utile lorda</i>
12. Altezza degli edifici (massima):	m. 5,00

Utilizzazioni compatibili

- 8. attività connesse con l’agricoltura
- 9. attività estrattive (comprese attività di prima e seconda lavorazione ad esclusivo servizio della cava)

Condizioni alle trasformazioni

Fattibilità geologica: si assegna **classe III G e II S di fattibilità**, con le prescrizioni sotto riportate. Per la consultazione della scheda di fattibilità si rinvia agli elaborati geologico-tecnici di supporto alla specifica variante al regolamento urbanistico, datati Giugno 2008 e contraddistinti dai riferimenti “RV-G” e “AV-G” quali elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della medesima specifica variante al regolamento urbanistico (Rif. F9 e F10 degli elaborati costitutivi).

Prescrizioni:

- Si raccomanda di curare, lungo il perimetro dell’area di escavazione, la raccolta ed il convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale ed ipodermico.
- L’intervento risulta attuabile anche secondo quanto stabilito dall’art.18 delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, approvato con DPCM 6.5.2005, per la porzione di area ricadente in classe P.F.3, in quanto trattasi di attività estrattiva consentita nel rispetto di quanto previsto dai Piani regionali per le attività estrattive vigenti e dal Piano di Bacino – stralcio “Attività Estrattive”, a condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate e previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità dell’attività estrattiva con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI. Tale parere andrà richiesto dal Comune di Pontassieve alla Autorità di Bacino del Fiume Arno precedentemente al rilascio dell’Autorizzazione alla coltivazione della cava, di cui all’art.12 L.R. 78/1998.
- Ai fini dell’ottenimento del parere di cui al punto precedente, la predisposizione del progetto definitivo dovrà attenersi a quanto segue:
 - Dovranno essere effettuate indagini geologiche e geotecniche di dettaglio finalizzate alla corretta definizione delle condizioni di stabilità dell’area sia in fase di coltivazione, sia allo stato finale di ripristino ed alla eventuale progettazione di opere di consolidamento e/o messa in sicurezza. Dovranno essere pertanto eseguite verifiche di stabilità nelle condizioni attuali, in fase di scavo e nello stato di ripristino, per la valutazione dei coefficienti di sicurezza, in quanto risulta necessario che non venga aumentata la pericolosità delle aree interessate (art.18 NTA PAI) e che non vengano aggravate le condizioni di stabilità delle aree contermini (art.22 NTA PAI).
 - Le linee progettuali dovranno risultare conformi a quanto prescritto dal Piano di Bacino – stralcio “Attività Estrattive”, approvato con DPCM 31.3.1999, ed in particolare a quanto disposto sui “Criteri per la redazione dei piani di coltivazione e ripristino”, in base ai quali i profili di fine coltivazione non dovranno avere pendenze superiori a 45°.
 - Per quanto riguarda la salvaguardia della risorsa idrica, dovranno essere rispettati gli “*Indirizzi per la salvaguardia della risorsa idrica in ambito di escavazioni*” (All. 5 alle misure di progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico), che hanno la finalità di perseguire la compatibilità dell’attività estrattiva con la salvaguardia delle risorse idriche, garantendo che tali attività non privino il corpo idrico sotterraneo della sua protezione.

Valutazione ambientale: Per questa valutazione di rinvia al Rapporto Ambientale e allo Studio di Incidenza, di supporto alla specifica variante al regolamento urbanistico, datati Giugno 2008 e contraddistinti dai riferimenti “R1-N” e “R2-N” quali elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della medesima specifica variante al regolamento urbanistico (Rif. G1 e G2 degli elaborati costitutivi).

Prescrizioni:

- La coltivazione dovrà avvenire per fasi secondo l’articolazione indicata al capitolo 3 del Rapporto Ambientale o secondo quanto sarà specificato nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, purché avvenga coerentemente alle motivazioni di ordine paesaggistico e geologico che hanno ispirato la suddetta articolazione. In particolare:
 - nella “Prima fase”, prima di procedere alla coltivazione del Comparto SB6-B, dovrà essere completamente realizzata la viabilità di collegamento tra l’area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata con d1 e d3), dovrà essere completamente realizzata la modifica del tracciato della strada vicinale del Fornellaccio, dovrà essere predisposta, nella parte sud-occidentale del Comparto SB6-C, una zona di accumulo definitivo delle terre di scoperchiatura (sterile più copertura vegetale di circa 8.000 mc) mediante la creazione di un rilevato con impianto di vegetazione arborea e arbustiva per la minimizzazione degli impatti visivi ed acustici, dovrà essere impiantata idonea copertura vegetale arborea di alto fusto sulla fascia perimetrale di 10 m internamente all’Ambito SB6;
 - nella “Prima fase”, ancor prima di aver completamente realizzato la viabilità di collegamento tra l’area di escavazione e via delle Lucole (corridoio infrastrutturale indicato sulla tavola contrassegnata con d1 e d3) e la modifica del tracciato della strada vicinale del Fornellaccio, è comunque consentita la coltivazione del Comparto SB6-B movimentando esclusivamente i materiali necessari alla realizzazione delle medesime infrastrutture stradali e nella quantità che sarà specificata nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva;
 - nella “Terza fase” dovranno essere smantellati tutti gli impianti nonché “rinaturalizzato” il nuovo tratto di strada tra via delle Lucole e via del Sasso, dovrà essere attuato il progetto di risistemazione ambientale e funzionale secondo gli indirizzi contenuti nella Relazione Paesaggistica datata Giugno 2008 e contraddistinta dal riferimento “R-P” quale elaborato allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della specifica variante al regolamento urbanistico.
- In sede di pianificazione attuativa, nonché in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Settore Programmazione Forestale della Regione in data 3.10.2008, di seguito sintetizzate:
 - a) le descrizioni della vegetazione forestale da riportare negli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla terminologia usata nelle disposizioni dettate dall’art.44, comma 5, punto a) del DPGR n.48/R del 8.8.2003;
 - b) per i terreni boscati per cui è prevista la trasformazione boschiva di cui all’art.41 della LR 39/2000, soggetta al regime autorizzativo di cui all’art.42 della legge medesima, dovrà essere previsto il rimboschimento compensativo di cui all’art.44 della suddetta legge nelle modalità previste dagli artt.79, 80 e 81 del DPGR n.48/R del 8.8.2003;
 - c) ogni opera di ripristino della vegetazione forestale dovrà avvenire utilizzando materiale vegetale inserito nell’allegato A alla LR 39/2000.
- Dovranno essere adottate le misure di mitigazione indicate al capitolo 6 del Rapporto Ambientale, le quali dovranno essere tradotte e maggiormente dettagliate nell’apparato normativo e contrattuale del piano attuativo. Esse si articolano nei seguenti tre gruppi:
 - 7. interventi per la ricomposizione ambientale e inserimento paesaggistico dell’intervento proposto;
 - 8. interventi di mitigazione in relazione all’impatto acustico e alla dispersione di polveri (sia alla fonte sia lungo il cammino di propagazione);
 - 9. azioni di controllo in tempo reale (Cisto laurino).

- Tra le azioni di controllo in tempo reale di cui al precedente punto 3, è prescritta la predisposizione di un piano particolareggiato di gestione della popolazione di *Cistus laurifolius*, da approvare da parte del Comune prima dell'inizio dei lavori, da concordare con i competenti Uffici della Provincia di Firenze e della Regione Toscana e da attuare a cura e spese del soggetto attuatore del piano attuativo, che preveda, oltre a quanto già indicato al capitolo 6 del Rapporto Ambientale:
1. Sull'area di distribuzione del *Cistus laurifolius* individuata col n°5 sulla planimetria allegata alla relazione del 31.10.2008 - "Studio sulla conservazione del Cisto laurino nell'ANPIL e sua divulgazione" (pineta di pino marittimo), è prescritto il diradamento del soprassuolo arboreo e l'apposizione di una recinzione, anche se non dell'intera area di pineta, almeno di quei pochi metri quadri intorno alle singole piante di cisto (con raggio di 1-2 m), con pali di legno e rete verde, alta anche solo un metro o poco più (quel tanto che le persone non la scavalchino), che potrebbe venire facilmente nascosta dai cespugli che inevitabilmente cresceranno a seguito del diradamento. All'interno di quelle recinzioni si dovranno difendere le piante di cisto dalla concorrenza arbustiva con tagli mirati e con zappettature volte a verificare la possibilità di generazione naturale da seme su suolo minerale (per questo chi coltiverà dovrà saper riconoscere i semenzali di cisto). Anche i cespugli all'intorno delle reti dovranno essere cimati (per dare luce) ad altezza opportuna perché nascondano le reti.
 2. Sulle aree di distribuzione del *Cistus laurifolius* individuate col n°1, 2, 3, 4, 6 e 7 sulla planimetria allegata alla relazione del 31.10.2008 - "Studio sulla conservazione del Cisto laurino nell'ANPIL e sua divulgazione" (sentiero CAI 5, Sentiero D, strada Fornellaccio-Fontassenzio), è prescritto il decespugliamento mirato di alcuni tratti in modo da favorire l'espansione del cisto laurino già presente.
 3. E' prescritto il decespugliamento di alcune aree idonee (da individuare nel piano particolareggiato di gestione della popolazione di *Cistus laurifolius*) in modo da creare ulteriori nuclei di diffusione della specie.
 4. E' prescritto che per la realizzazione della barriera vegetale di cui al Comparto SB6-C, finalizzata a mitigare gli effetti dell'ampliamento della cava sull'ambiente e sul paesaggio, siano impiegate specie locali: ad esempio, alberi quali il pioppo tremulo (*Populus tremula* L.), il cerro (*Quercus cerris* L.), il ciliegio selvatico (*Prunus avium* L), il sorbo domestico e il ciavardello (rispettivamente, *Sorbus domestica* L. e *S. torminalis* Crantz) e arbusti come le scope (*Erica scoparia* L. e *E. arborea* L.), prugnolo (*Prunus spinosa* L.), biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.), ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius* Link.), rosa canina (*Rosa canina* L.), cisto laurino, etc. Le specie arboree sono specie dotate di una discreta rapidità di accrescimento; in ogni caso si raccomanda di utilizzare piante possibilmente prelevate in zona.
- Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) sia ulteriormente verificata la presenza o meno di piante, anche piccole o poste in area marginale, di Cisto laurino all'interno della proposta area di ampliamento; per tali piante, qualora rinvenute e ricadenti in area di escavazione, lo studio d'incidenza da presentare per il procedimento di VIA autorizzativi dell'attività di cava dovrà prevedere i possibili impatti, misure e conseguenze sulle finalità di conservazione stabilite dalla LR 56/2000;
 - b) siano accolte le proposte di tutela della popolazione di Cisto laurino, da ulteriormente affinare alla luce dei progressi in corso nella definizione del piano particolareggiato di gestione della popolazione di *Cistus laurifolius* di cui al precedente punto;
 - c) al termine della coltivazione della cava si attuino quegli interventi di sistemazione finale dei luoghi che, tra l'altro, contemplino l'introduzione del Cisto laurino sulle pareti della cava stessa dimessa.

Disciplina della perequazione urbanistica

In presenza di più soggetti aventi titolo i diritti di escavazione sono attribuiti in misura direttamente proporzionale alla *Superficie territoriale* afferente a ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell'Ambito a progettazione unitaria, escludendo dal calcolo le aree di proprietà pubblica.

Sono ripartiti nella stessa misura direttamente proporzionale, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:

- la *Superficie utile lorda* e il *Volume di edificio* edificabili, relativi alle singole utilizzazioni previste nell'Ambito a progettazione unitaria;
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico obbligatorie;
- gli oneri relativi alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle porzioni dell'Ambito a progettazione unitaria che saranno destinate dal piano attuativo ad opere e/o attrezzature pubbliche.

La realizzazione degli interventi previsti nell'Ambito a progettazione unitaria presuppone, ove necessario, la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permuthe o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permuthe o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti.

Indicazioni sulla classificazione dell'ambito a seguito dell'integrale realizzazione delle trasformazioni (destinazione finale dell'area di intervento)

Con riferimento alle articolazioni del sistema del territorio rurale e aperto:

Subsistema dei rilievi submontani

Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo:

Verde pubblico

3. Conclusioni

Si conferma quanto già riportato nelle conclusioni della relazione di sintesi elaborata in data 7.4.2009, della quale la presente costituisce integrazione.

Pontassieve, 9.4.2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Riccardo Maurri)

**COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
REGIONE TOSCANA**

Verbale della conferenza dei servizi tra le strutture tecniche del Comune, della Provincia e della Regione ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L.R. 1/05

Formazione della variante al Piano Strutturale e al regolamento urbanistico del Comune di Pontassieve finalizzata all'ampliamento dell'area di coltivazione della cava di pietra arenaria ubicata a Santa Brigida

8 aprile 2009

PREMESSO

CHE il Comune di Pontassieve è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n. 66 del 27/04/04;

CHE il Comune con deliberazione del C.C. n. 117 del 23/10/07 ha avviato il procedimento di formazione di una variante al PS e al RU approvando la relazione contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 15 comma 2 della L.R. 1/05 ed ha nominato ai sensi dell'art. 19 la Dott.ssa Gabriella Benedetti quale Garante della Comunicazione ed ai sensi dell'art. 16 l'Ing. Alessandro Degl'Innocenti, quale responsabile del procedimento;

CHE l'A.C. ha trasmesso alla Regione e alla Provincia:

- ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/05, con nota prot. 38974 del 06/12/07, la documentazione relativa all'avvio del procedimento e al fine di acquisire gli apporti e gli atti di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- ai sensi dell'art. 22, con nota prot. 25853 del 04/08/08 gli elaborati progettuali di variante al PS;

DATO ATTO

CHE la collaborazione tra le strutture tecniche si è articolata attraverso più sedute di discussione ed approfondimento, sia precedentemente che successivamente alla consegna degli elaborati di variante al Piano Strutturale nel corso delle quali sono stati acquisiti pareri e contributi da parte delle diverse articolazioni regionali e provinciali;



CHE l'A.C. con nota prot. 9215/2009 ha convocato ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L.R. 1/05 la Conferenza dei Servizi tra le strutture tecniche di Comune, Provincia e Regione per il giorno 8 aprile presso gli Uffici regionali di Via di Novoli n. 26 a Firenze;

CHE alla Conferenza dei Servizi tra le Strutture tecniche hanno partecipato:

Per il Comune di Pontassieve

- Dott. Riccardo Maurri - Responsabile del Procedimento

Per la Provincia di Firenze

- Arch. Davide Cardi - Responsabile del Procedimento

Per la Regione Toscana

- Arch. Maria Clelia Mele - Responsabile del Procedimento coadiuvata dall'Arch. Marcella M.L. Manco;
- Sig.ra Liliana Materassi in qualità di funzionario verbalizzante.

CHE il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze è stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 94 del 15 giugno 1998

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 2007n. 10/R è stato approvato il Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78;

CHE il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana è stato approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 72 del 24/07/07;

VISTI

- Le Norme del Piano strutturale – testo comparato;
- Regolamento ANPIL Poggio Ripaghera- Santa Brigida – Valle dell'Inferno, testo comparato
- Regolamento ANPIL – Poggio Ripaghera- Santa Brigida – Valle dell'Inferno, testo modificato
- La relazione del Responsabile del Procedimento Comunale redatta in data 07/04/09

RILEVATO

CHE gli elaborati della variante al Piano Strutturale del Comune di Pontassieve esaminati in sede di Conferenza dei Servizi sono elencati nell'Allegato A del presente verbale e ne fanno parte integrante;

CHE PER QUANTO DI COMPETENZA REGIONALE LE VERIFICHE HANNO RIGUARDATO:

Le disposizioni del P.I.T approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 72 del 24 luglio 2007

La L.R. 56/00 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Delibera C.R.T. n. 342 del 10/11/98 "Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria "Habitat" - Delibera C.R.T. n. 6 del 21/01/04 Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e DGR 644/04 "approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale"

Il Settore Tutela e valorizzazione delle Risorse Ambientali ha predisposto una nota prot. int 25/09 dell'8 aprile 2009 (Allegato B al presente verbale a formarne parte integrante)

La L. R. 39/2000 - DCR. n. 75 del 14/03/01

Il PRAE approvato con DCR n.200/1995 e successive modifiche

Ed in merito si fa presente che il riferimento normativo in materia di attività estrattive è rappresentato dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78.

L'attività estrattiva in Toscana è disciplinata in via transitoria da due atti di governo del territorio di livello regionale: il PRAE ed il PRAER.

Ai sensi dell'art. 38 della l.r. 78/98, il PRAE rimane in vigore fino all'approvazione del piano cave provinciale (PAERP).

Fino all'approvazione dei piani provinciali, per la formazione degli atti di governo del territorio e delle relative varianti si applicano le istruzioni tecniche approvate con D.G.R. 3886/95 e s.m. e contemporaneamente può essere messo in atto quanto disposto dal Regolamento di attuazione della legge regionale approvato con D.G.R. 118/07.

Si precisa infine che nel momento in cui verrà approvato il Piano provinciale (PAERP) e nei termini da esso stabiliti, nell'eventualità che ve ne sia la necessità, gli strumenti e gli atti di governo del territorio tramite apposita variante si adegueranno al PAERP e non al PRAER, che invece rimane al livello generale di conoscenza anche nel caso in cui nel tempo dovessero rendersi necessarie varianti alle localizzazioni di risorsa e di giacimento.

CHE PER QUANTO DI COMPETENZA PROVINCIALE LE VERIFICHE HANNO RIGUARDATO:

I contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 15/06/98 e i relativi piani di settore provinciali così come esplicitato nel contributo in merito agli aspetti urbanistici, aree protette, attività estrattive, inviato all'A.C. con nota del 6 febbraio 2009 prot. 98464 e successivamente integrato con nota del 20 febbraio 2009 prot. 137379 contenente in allegato il parere dell'Ufficio risorse naturali caccia e pesca prot. 160 del 16/02/09:

Inoltre la Direzione Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse naturali a seguito della nota di cui sopra fa presente quanto segue:

1. *il Comune di Pontassieve ha predisposto un'ulteriore documentazione tecnico amministrativa, datata 7/4/09, e costituita da:*
 - a) *documento di valutazione - Relazione di sintesi (art.16 comma 3 LR 1/2005), nella quale:*



- si rileva che a seguito di sopralluogo congiunto del prof. Paolo Grossoni e di tecnici comunali, effettuato in data 3 aprile u.s., risulterebbe che l'area di cava proposta in ampliamento non sia più interessata da individui vitali di *Cistus laurifolius*;
 - si propone una serie puntuale di azioni a tutela della popolazione di *Cisto laurino* presente nella zona di s. Brigida;
- b) scheda norma relativa all'UTOE 1: Ambito a progettazione unitaria: SB6 – Cava di S. Brigida, nella quale si ribadiscono le suddette azioni a tutela della popolazione di *Cisto laurino* presente nella zona di s. Brigida;
2. non è esclusa la possibilità che gli individui di cisto, osservati in data 9 febbraio u.s., siano stati tagliati, considerata anche la presenza di un varco nella recinzione della cava ;
3. è in corso di definizione, da parte del Comune di Pontassieve, un Piano di gestione della popolazione di *Cisto laurino*;

si esprime parere favorevole alla variante al Piano strutturale di cui in oggetto, a condizione che:

- a) sia ulteriormente verificata la presenza o meno di piante, anche piccole o poste in area marginale, di *Cisto laurino* all'interno della proposta area di ampliamento; per tali piante, qualora rinvenute e ricadenti in area di escavazione, lo studio d'incidenza da presentare per il procedimento di VIA autorizzativo dell'attività di cava dovrà prevedere i possibili impatti, misure e conseguenze sulle finalità di conservazione stabilite dalla LR 56/00;
- b) siano accolte le proposte di tutela della popolazione di *Cisto laurino*, da ulteriormente affinare alla luce dei progressi in corso nella definizione del Piano di gestione della popolazione di *Cisto laurino* di cui al precedente punto 3;
- c) al termine della coltivazione della cava si attuino quegli interventi di sistemazione finale dei luoghi che, tra l'altro, contemplino l'introduzione del *cisto laurino* sulle pareti della cava stessa dismessa

PRESO ATTO

CHE dalla Relazione del responsabile del procedimento comunale risulta tra l'altro quanto segue:

- In data 4.8.2008 prot.25853 sono stati inviati alla Regione, alla Provincia e all'Ufficio tecnico regionale del Genio Civile gli elaborati progettuali di supporto alla variante. Successivamente, i suddetti elaborati sono stati integrati con gli elaborati costitutivi della variante stessa. Essi sono stati inviati in data 18.3.2009 prot.8041 alla Regione, alla Provincia e all'Ufficio tecnico regionale del Genio Civile che con fax in data 20 marzo 2009 ha comunicato che i controlli previsti sulla pratica oggetto di deposito (2565 del 01/03/09) sono stati eseguiti con esito positivo
- Parallelamente al suddetto procedimento e a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 23.10.2007, con cui vennero indicati gli obiettivi dell'amministrazione e avviato il procedimento di variante in oggetto, si è svolto un processo di valutazione che ha visto anche la partecipazione di soggetti esterni al Comune, coinvolti con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento sulla partecipazione nei processi di Valutazione Integrata" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.9.2008, Detto processo si è articolato in due fasi: quella iniziale e quella intermedia.



- Tutti i contributi pervenuti avevano rilevanza esclusivamente sulla variante al regolamento urbanistico e non anche sulla variante al piano strutturale. I suddetti contributi sono stati dunque recepiti mediante la sola riformulazione della Scheda Norma SB6 del regolamento urbanistico, la cui versione definitiva sarà depositata presso Regione e Provincia dopo l'adozione della variante, ai sensi dell'art.17 LR 1/2005.
- Coerentemente a quanto disposto dal regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R in materia di valutazione integrata, il processo di valutazione fin qui condotto ha compreso:
 - o la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi dalle azioni previste dalla variante in formazione;
 - o il rapporto ambientale contenete le informazioni di cui all'allegato 1 della direttiva 2001/42/CE, in quanto la variante, interessando un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), è pure soggetta alla valutazione ambientale di cui alla medesima direttiva europea.
- Dalla valutazione emerge un giudizio negativo (cioè con progressivo peggioramento nel tempo) riferito all'indicatore denominato "Rispetto dei valori di immissione acustica previsti per l'area dove sono ubicati i ricettori più prossimi (classe III del Piano di Classificazione Acustica Comunale)".

Tuttavia, i possibili effetti ambientali significativi conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti dalla variante risultano nel loro complesso poco significativi. In relazione alle criticità emerse dalla valutazione, al capitolo 6 del Rapporto Ambientale sono puntualmente elencate tutte le misure di mitigazione, articolate nei seguenti tre gruppi:

 - o Interventi per la ricomposizione ambientale e inserimento paesaggistico dell'intervento proposto.
 - o Interventi di mitigazione in relazione all'impatto acustico e alla dispersione di polveri (sia alla fonte sia lungo il cammino di propagazione).
 - o Azione di controllo in tempo reale (Cisto laurino).

L'obbligo di adozione delle suddette misure di mitigazione è dunque stato imposto nell'apparato normativo della variante al Regolamento Urbanistico, in particolare nella Scheda Norma SB6.

- Inoltre, come disposto dall'art.1, comma 3, del regolamento regionale 9.2.2007 n.4/R, il processo di valutazione ha compreso anche gli adempimenti riferiti ai siti di interesse regionale o comunitario, interessando la variante un Sito di Importanza Comunitaria (SIC). A tal proposito è stata effettuata la valutazione di incidenza prevista dall'art.15 LR 56/2000, riportata nell'elaborato Studio di Incidenza.

Nel suddetto studio l'incidenza complessiva della variante è stata valutata "non incidente" per quanto riguarda gli Habitat, "non significativa se mitigata" per quanto riguarda la Flora, "non significativa" per quanto riguarda la Fauna e "non significativa se mitigata" per quanto riguarda l'Integrità.

Per alcune specie, ed in particolare per *Cistus laurifolius*, sono stati rilevati elementi di criticità che fanno ritenere necessario adottare idonee misure di mitigazione. Tra le diverse misure di mitigazione possibili è proposta una specifica "Azione di controllo in tempo reale", puntualmente descritta al capitolo 12 dell'elaborato Studio di Incidenza, riproposta fedelmente tra le misure di mitigazione elencate al capitolo 6 del Rapporto Ambientale e, conseguentemente, richiamata dall'apparato normativo della variante in formazione (Scheda Norma SB6).



- Infine, con Direttiva GM n.55 del 17.3.2009 è stato espresso parere favorevole in merito ad una versione preliminare della relazione di sintesi del processo di valutazione integrata. Detta relazione di sintesi sarà integrata a seguito degli esiti della conferenza di servizi ai sensi dell'art.21 e seguenti della LR 1/2005, che si terrà in data 8.4.2009 tra le strutture tecniche di Regione, Provincia e Comune, e comunque prima dell'adozione della variante.
- Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza di cui all'art.15 LR 56/2000 ed in particolare della incidenza sugli esemplari di *Cistus laurifolius*, accertato che nessun esemplare ricade all'interno dell'area interessata dalla variante, si può asserire che l'intervento non pregiudica l'integrità del sito interessato.
- Tuttavia, per gli individui di *Cistus laurifolius* presenti in adiacenza all'area di ampliamento della cava, ancorché esterni ad essa, sono stati rilevati elementi di criticità che fanno ritenere necessario adottare idonee misure di mitigazione. Tra le diverse misure di mitigazione possibili è proposta una specifica "Azione di controllo in tempo reale", puntualmente descritta al capitolo 12 dell'elaborato Studio di Incidenza, riproposta fedelmente tra le misure di mitigazione elencate al capitolo 6 del Rapporto Ambientale e, conseguentemente, richiamata dall'apparato normativo della variante in formazione (Scheda Norma SB6).
- La verifica di coerenza, sia interna che esterna, è riportata nel documento di valutazione intermedia, in particolare ai paragrafi b) e c). La verifica non ha fatto emergere alcun profilo di incoerenza.
- Il documento di valutazione intermedia ha evidenziato il rispetto delle norme legislative e regolamentari. In particolare sono parte integrante del suddetto documento i seguenti elaborati costitutivi della variante in oggetto:
- Rapporto Ambientale (Rif. g.1), contenente le informazioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2001/42/CE;
 - Studio di Incidenza (Rif. g.2), redatto ai sensi dell'art.15, comma 2, LR 56/2000, previsto per gli atti di pianificazione non direttamente connessi e necessari alla gestione del SIR e su questo aventi effetti. Lo studio è teso ad individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
- Per quanto concerne lo Studio di Incidenza, come integrato dai successivi approfondimenti a cura del Prof. Grossoni, è stato accertato che l'attuazione dell'intervento previsto dalla variante non pregiudica l'integrità del sito interessato, ai sensi dell'art.15, comma 4, LR 1/2005.
- Come disposto dalla deliberazione GM n.20 del 3.3.2009, al fine di salvaguardare il principio di separazione tra Autorità Competente e Autorità Procedente della VAS e tra le relative strutture tecniche, trattandosi di un piano che è stato elaborato dalla stessa Area Governo del Territorio il cui dirigente riveste il ruolo di Autorità Competente, le funzioni di responsabile del procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione, ai sensi dell'art.16 LR 1/2005, sono state attribuite al sottoscritto responsabile della UOC Assetto Territoriale.

Tutto ciò premesso, dato atto, visto, rilevato e preso atto

I rappresentanti tecnici delle Amministrazioni in rapporto alle specifiche competenze

VERIFICANO

CHE, ai sensi del 3° comma dell'art. 21 della L.R. 1/2005, il Progetto di variante al Piano Strutturale predisposto dal Comune di Pontassieve non comporta la variazione di altri strumenti della pianificazione o atti di governo del territorio;

A CONDIZIONE

CHE l'A.C.:

- tenga conto di quanto evidenziato nella nota del Settore Tutela e valorizzazione delle Risorse Ambientali (Allegato B al presente verbale a formarne parte integrante) e di quanto contenuto nel presente verbale;
- prima dell'adozione della variante al PS provveda a modificare le norme al fine tenere conto delle condizioni espresse dalla Provincia nei termini di cui al presente verbale.

Il responsabile del procedimento comunale dovrà dare atto degli esiti della conferenza nella relazione di verifica di cui al comma 2 dell'art.16.

Copia della delibera di adozione e delle norme dovrà essere inviata agli Enti che hanno partecipato alla presente Conferenza e all'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze.


Copia del presente verbale viene trasmessa all'Amministrazione Comunale di Pontassieve per i successivi adempimenti di competenza ai sensi della Legge Regionale n. 1/05 finalizzati all'adozione della variante al Piano Strutturale con le forme e le modalità disciplinate dall'art. 17 della L.R. 1/05.

La Conferenza tra le Strutture Tecniche dovrà essere nuovamente convocata dall'Amministrazione Comunale per l'esame delle osservazioni che verranno presentate alla variante al P.S. al fine di valutarle sulla base delle rispettive competenze.

Letto, confermato e sottoscritto


Per il Comune di Pontassieve


Dott. Riccardo Maurri



Per la Provincia di Firenze


Arch. Davide Cardì





Per la Regione Toscana:

Arch. Maria Clelia Mele



Sig.ra Liliana Materassi

ALLEGATO "A"

Elenco degli elaborati della variante al Piano Strutturale siglati nella Conferenza:

- Relazione di sintesi concernente la valutazione integrata di cui all'art.11 LR 1/2005
- Rapporto Ambientale, costituito dall'elaborato "R1-N" (Rif. g.1).
- Studio di incidenza, costituito dall'elaborato "R2-N" (Rif. g.2).
- Norme del Piano strutturale – testo modificato
- Tavola 11.1N del Piano strutturale – versione modificata
- Indagini geologiche costituite dagli elaborati "RV-G" (Rif. f.9) e "AV-G" (Rif. f.10)





REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

AUREGATO B

Direzione Generale delle Politiche
Territoriali e Ambientali

Settore tutela e valorizzazione
delle risorse ambientali

Prot. N. AOOGR /
da citare nella risposta
Allegati

INT 25/09

Data 8.4.2009

Oggetto: Variante al P.R.G.S. e R.U. – Ampliamento area estrattiva "Momo" in località santa Brigida
Comune di Pontassieve

Al responsabile del Settore
Sperimentazione e Verifica della
Pianificazione Provinciale e Comunale

SEDE

In merito allo studio di incidenza della Variante in oggetto del Comune di Pontassieve, per quanto di competenza, si rileva quanto segue.

È stata effettuata una verifica della documentazione trasmessa relativa allo studio per la valutazione d'incidenza dell'intervento di ampliamento dell'area estrattiva in località Santa Brigida in parte all'interno del S.I.R. 43 Poggio Ripaghera – Santa Brigida (IT5140009), classificato anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE *Habitat*.

Lo studio inquadra in modo adeguato gli aspetti naturalistici e i rapporti tra il progetto e le risorse naturali, in tutta l'area interessata. Esso analizza compiutamente gli effetti sulle specie e gli habitat d'interesse conservazionistico che hanno determinato l'individuazione del SIR per quanto attiene: la presenza dei beni naturalistici, gli effetti su di essi e la significatività di tali effetti; inoltre evidenzia opportune misure di mitigazione.

La tipologia d'opera e la sua localizzazione hanno condotto ad approfondire i rapporti tra l'intervento e la distribuzione di uno degli elementi caratterizzanti il sito: il *Cistus laurifolius*.

A tale proposito, tenendo conto anche di quanto contenuto nelle misure di conservazione di cui alla Delibera di G.R. 644/04 ed in particolare di uno tra i principali obiettivi di conservazione ossia il *mantenimento delle stazioni di Cistus laurifolius* l'incidenza sulla suddetta specie di interesse regionale è ritenuta non significativa purchè siano adottate opportune misure di attenuazione.

In relazione a quanto sopra, alla luce delle caratteristiche della variante in questione, pur esprimendo parere favorevole all'intervento si prescrive che, in base ai risultati dello studio annuale sulla distribuzione e sull'ecologia del cisto laurino (Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Biologia vegetale), prima dell'inizio dei lavori, sia predisposto un piano particolareggiato di gestione del *Cistus laurifolius* da concordare con i competenti Uffici della Provincia di Firenze e della Regione Toscana.

Il dirigente responsabile
(dr. Edoardo Fornaciari)